

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 173/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 174/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che abolisce il regolamento (CE) n. 3433/91 del Consiglio per quanto concerne l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 175/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce un nuovo dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese esportate nella Comunità da alcuni produttori esportatori e che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97** 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 176/2000 del Consiglio, del 24 gennaio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone** 29
- Regolamento (CE) n. 177/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 35
- Regolamento (CE) n. 178/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 37
- Regolamento (CE) n. 179/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 39

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 180/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	40
Regolamento (CE) n. 181/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 597 718 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese	42
Regolamento (CE) n. 182/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 3 800 007 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	44
Regolamento (CE) n. 183/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1067/1999 e che porta a 422 709 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese	46
* Regolamento (CE) n. 184/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	48
* Regolamento (CE) n. 185/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese	50
Regolamento (CE) n. 186/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, relativo al rilascio, il 30 gennaio 2000, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre 2000	52
Regolamento (CE) n. 187/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso	53
* Regolamento (CE) n. 188/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2767/1999 che istituisce un regime di titoli d'importazione per i pomodori importati dal Marocco	56
Regolamento (CE) n. 189/2000 della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	57

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/59/CE:

- * Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1999, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolosa dei suini in Italia nel 1999 [notificata con il numero C(1999) 4244]** 59

2000/60/CE:

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dall'Austria [notificata con il numero C(1999) 4691]** 61

2000/61/CE:

- * Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica la decisione 93/436/CEE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 4749]** 62

2000/62/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che approva il piano presentato dal Portogallo per la sorveglianza della peste suina africana ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 4783]	65
2000/63/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli e forestali a ruote ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 3546]	66
2000/64/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2000, che modifica la decisione 1999/789/CE recante talune misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 189]	67

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 173/2000 DEL CONSIGLIO
del 24 gennaio 2000**

che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3482/92 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di taluni grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone (in appresso denominati «LAEC» — Large Electrolytic Aluminium Capacitors). Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 4,2 % e il 75 %.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1384/94 ⁽³⁾, il Consiglio ha imposto misure antidumping definitive sulle importazioni di LAEC originari della Repubblica di Corea e di Taiwan. Tali misure consistono in dazi ad valorem compresi tra il 10,7 % e il 75,8 %.

2. Motivazioni dei riesami

Giappone

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁴⁾ delle misure antidumping applicabili alle importazioni originarie del Giappone, la FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping) ha presentato una richiesta di riesame a nome della Nederlandse Philipsbedrijven BV (Paesi Bassi), attualmente BC Components International BV, e della BHC Aerovox Ltd

(Regno Unito), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»).

- (4) La Commissione ha inoltre deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio delle misure antidumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base al fine di considerare le conseguenze della nuova situazione in relazione agli sviluppi tecnici concernenti il prodotto e alle condizioni di mercato in materia di dumping e di pregiudizio.
- (5) Di conseguenza, il 3 dicembre 1997 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾ l'avvio di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di LAEC originari del Giappone (in appresso «il riesame del Giappone»).

Repubblica di Corea e Taiwan

- (6) Oltre all'avvio del riesame del Giappone e all'avvio di una nuova inchiesta concernente le importazioni di LAEC originari degli Stati Uniti d'America e della Thailandia ⁽⁶⁾, la Commissione ha inoltre deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (7) Tale riesame è stato avviato in base al fatto che le informazioni disponibili denotavano l'aumento della penetrazione del mercato comunitario da parte del prodotto interessato originario della Repubblica di Corea e di Taiwan, nonostante fossero in vigore misure antidumping. Inoltre, considerando il carattere indipendente a livello internazionale del mercato del prodotto in questione e le interrelazioni tra le società interessate, si è ritenuto che, unito alla summenzionata revisione sul Giappone e al nuovo procedimento concernente la Thailandia e gli USA, tale revisione avrebbe permesso alla Commissione di avere una migliore percezione dell'impatto sull'industria comunitaria delle importazioni provenienti dai principali paesi esportatori.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 353 del 3.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2593/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 152 del 18.6.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 168 del 3.6.1997, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU C 365 del 3.12.1997, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU C 363 del 29.11.1997, pag. 2.

- (8) L'inchiesta di riesame (in appresso «il riesame della Corea e di Taiwan») è stata avviata nell'aprile 1998 con la pubblicazione dell'apposito avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾.

3. Inchieste

- (9) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame tutti i produttori importatori notoriamente interessati come pure le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori comunitari che hanno chiesto il riesame del Giappone, come pure tutti gli utilizzatori conosciuti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nei summenzionati avvisi.
- (10) Numerosi produttori ed esportatori dei paesi interessati, un produttore comunitario e diversi utilizzatori e importatori comunitari hanno comunicato osservazioni scritte. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- (11) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nei summenzionati avvisi. Sono state ricevute risposte da parte di un produttore comunitario, tre produttori/esportatori di Taiwan e quattro produttori/esportatori giapponesi, e da parte dei loro importatori collegati nella Comunità. La Commissione ha inoltre ricevuto una risposta da un importatore comunitario indipendente che è stata ritenuta significativa e completa.
- (12) Ai fini delle inchieste di revisione sono state effettuate visite di controllo presso le sedi delle seguenti società:

Produttore comunitario

- Nederlandse Philipsbedrijven BV (Zwolle, Paesi Bassi) e la sua società collegata Österreichische Philips Industrie GmbH (Klagenfurt, Austria).

In data 1° gennaio 1999 le due summenzionate società sono state vendute ad un consorzio di investitori ed hanno formato, unitamente ad altre società del gruppo Philips, una nuova società denominata BC components BV. Tale società ha ripreso tutte le attività precedentemente svolte dal gruppo Philips nel settore dei grandi condensatori elettrolitici all'alluminio. Di conseguenza, queste due società saranno in appresso considerate come un'entità unica denominata «BC components».

Produttori esportatori dei paesi interessati:

- Nippon Chemi-con (Tokyo, Giappone)
- Nichicon Corporation (Kyoto, Giappone)
- Rubycon Corporation (Ina, Giappone)
- Hitachi AIC Inc (Tokyo, Giappone)
- Teapo Electronic Corp. (Taipei, Taiwan)

- Lelon Electronics Corp. (Taichung, Taiwan)
- Kaimei Electronic Corp. (Taipei, Taiwan)

Importatore indipendente (non collegato) della Comunità:

- Beck Elektronik Bauelemente GmbH (Norimberga, Germania)

Importatori collegati nella Comunità

- Nichicon UK (Europe) Ltd. (Camberley, Regno Unito)
- Rubycon Corporation UK branch (South Ruislip, Regno Unito)
- HPC Distribution (Krefeld, Germania)
- Europe Chemi-con (Norimberga, Germania)

- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni in entrambe le inchieste di riesame.
- (14) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulle quali sono state basate le conclusioni concernenti tali revisioni. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione e, se del caso, le risultanze sono state opportunamente modificate.
- (15) Non è stato possibile completare il riesame sul Giappone entro la normale scadenza di dodici mesi prevista all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base poiché, in seguito all'aggiornamento della definizione del prodotto interessato, è stata necessaria una nuova inchiesta su dumping, pregiudizio e causalità. Il calendario del riesame della Corea e di Taiwan è stato sincronizzato con quello del riesame del Giappone.
- (16) L'inchiesta sul dumping nel riesame del Giappone ha coperto il periodo 1° ottobre 1996 — 30 settembre 1997 (in appresso «il periodo dell'inchiesta»). L'inchiesta sul dumping nel riesame della Corea e di Taiwan ha coperto il periodo 1° gennaio 1997 — 31 dicembre 1997.

L'esame del pregiudizio ha coperto in entrambe le inchieste il periodo 1° gennaio 1993 — 31 dicembre 1997 al fine di tener conto dell'esistenza di due periodi di inchiesta diversi per il dumping.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (17) Il prodotto considerato sono taluni condensatori elettrici, non solidi, elettrolitici all'alluminio, con un valore CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 8 000 e 550 000 µc (microcoulomb) ad un voltaggio pari ad almeno 160 V, attualmente classificabili al codice NC ex 8532 22 00. Come detto più avanti, il termine «grandi» non deve più essere utilizzato per descrivere questi prodotti. Tuttavia, per motivi pratici, si continua ad utilizzare l'acronimo «LAEC», qual'è stato utilizzato nelle inchieste iniziali riguardanti il Giappone, la Repubblica di Corea e Taiwan.

⁽¹⁾ GU C 107 del 7.4.1998, pag. 4.

- (18) I condensatori sono componenti elettroniche che possono immagazzinare e successivamente rilasciare energia elettrica. Tali componenti sono utilizzate in quasi tutti i tipi di apparecchiature elettroniche, nei settori informatico, delle telecomunicazioni, della strumentazione, industriale, militare, automobilistico e in altri settori dei beni di consumo. I condensatori oggetto dei summenzionati riesami (i LAEC) sono usati in particolare nei circuiti di alimentazione elettrica di beni di consumo elettronici durevoli quali televisori, videoregistratori e personal computer.
- (19) I tipi di LAEC prodotti variano notevolmente, a seconda — tra l'altro — della capacità, del voltaggio nominale, della temperatura massima di funzionamento, del tipo di terminale e delle dimensioni. Nonostante queste differenze, tutti i tipi hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi. Essi sono pertanto stati considerati come un unico prodotto.

2. Aggiornamento del prodotto interessato nel riesame del Giappone

- (20) Nel caso del Giappone, la definizione originaria del prodotto, stabilita dal regolamento (CEE) n. 3482/92, si limitava a taluni grandi condensatori elettrici, non solidi, elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV compreso tra 18 000 e 310 000 µc ad un voltaggio pari ad almeno 160 V e aventi un diametro pari o superiore a 19 mm e una lunghezza pari o superiore a 20 mm.

Tuttavia, nell'avviso di apertura del riesame del Giappone si sottolineava che tale definizione originale avrebbe potuto essere adattata al fine di coprire tutti i LAEC, ossia la stessa gamma di prodotti considerati nel procedimento concernente la Repubblica di Corea e Taiwan. Tale misura si è rivelata necessaria alla luce delle mutate circostanze relative a nuovi sviluppi tecnici e di mercato del prodotto interessato.

- (21) Il riesame ha confermato tale nuova situazione. In primo luogo, si è appurato che l'evoluzione tecnica ha portato allo sviluppo di LAEC con capacità, e quindi valori CV, sempre crescenti, e con dimensioni sempre minori. In secondo luogo, la diminuzione dei consumi di elettricità di talune apparecchiature hanno creato una nuova domanda per LAEC con prodotti CV inferiori (ossia con capacità inferiore a parità di voltaggio). In terzo luogo è risultato che, per un determinato valore CV, sul mercato della Comunità venivano offerti LAEC di varie dimensioni.

In seguito a tali sviluppi è emerso che un'intera gamma di LAEC importati dal Giappone non era più compresa nell'originaria definizione di prodotto interessato per quanto concerne detto paese. Tali LAEC erano quindi esenti da misure antidumping sebbene fossero simili dal punto di vista di tutte le principali caratteristiche fisiche, tecniche e di utilizzo, a quelli coperti da tale definizione

(e quindi soggetti alle misure antidumping). Inoltre, considerando che per lo stesso valore CV vengono offerti prodotti di dimensioni diverse e che il tipo di applicazione è determinato quasi esclusivamente dal valore CV richiesto, si è ritenuto che non vi fosse più motivo di differenziare i LAEC in base alle loro dimensioni. Di conseguenza, il termine «grandi» non deve più essere utilizzato per descrivere questi prodotti.

- (22) Per tali motivi è stato confermato che la definizione del prodotto nel quadro del riesame del Giappone deve essere modificata al fine di comprendere tutti i LAEC così come sopra definiti, ossia taluni condensatori elettrici, non solidi, elettrolitici all'alluminio, con un valore CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 8 000 e 550 000 µc (micro-coulomb) ad un voltaggio pari ad almeno 160 V.

3. Prodotto simile

- (23) Diversi produttori esportatori giapponesi hanno asserito che, in considerazione delle differenze in materia di dimensioni, durata di vita e configurazione dei terminali, i prodotti esportati e quelli prodotti nella Comunità non erano «prodotti simili».
- (24) Tuttavia si è accertato che, nonostante tali differenze, di secondaria importanza, i LAEC venduti nel mercato nazionale dei paesi interessati, quelli esportati da tali paesi verso la Comunità e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria nella Comunità utilizzavano la stessa tecnologia di base e venivano fabbricati secondo standard industriali mondiali. Di conseguenza, tutti i summenzionati prodotti avevano, fondamentalmente, le stesse caratteristiche fisiche e tecniche. Inoltre, tutti questi prodotti erano utilizzati per gli stessi tipi di applicazioni e per svolgere lo stesso tipo di funzioni. Tutti questi prodotti erano quindi intercambiabili ed in diretta concorrenza tra di essi, suddivisi per tipo.
- (25) Di conseguenza, tale richiesta è stata respinta e si è concluso che i LAEC venduti sul mercato nazionale dei paesi interessati, quelli esportati da tali paesi verso la Comunità e quelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria nella Comunità dovevano essere considerati come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Giappone

- (26) Poiché le circostanze concernenti il dumping erano cambiate significativamente in seguito all'aggiornamento della definizione di «prodotto interessato», la Commissione ha condotto una nuova inchiesta che ha portato al calcolo di un nuovo margine di dumping per il periodo dell'inchiesta.

- (27) Quattro società hanno risposto al questionario per i produttori/esportatori.

Valore normale

- (28) Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha determinato in primo luogo se le vendite complessive sul mercato interno di LAEC da parte di ciascun produttore/esportatore fossero rappresentative rispetto alle vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il volume delle vendite complessive di ciascun produttore sul mercato interno era pari ad almeno il 5 % del volume delle vendite complessive per l'esportazione nella Comunità.

Sono in seguito stati individuati i tipi di LAEC venduti sul mercato nazionale dalle società che avevano un livello di vendite nazionali rappresentativo e che erano identici o direttamente comparabili ai tipi di LAEC venduti per l'esportazione nella Comunità.

- (29) Per ciascun tipo venduto dai produttori/esportatori sul rispettivo mercato interno e considerato direttamente comparabile ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Sono state considerate rappresentative le vendite di un determinato tipo di LAEC se nel periodo dell'inchiesta queste rappresentavano almeno il 5 % del volume totale delle vendite di LAEC di tipo comparabile esportate nella Comunità.

- (30) Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione. Quando il volume delle vendite dei LAEC venduti a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta per tutte le vendite, remunerative o no. Quando il volume delle vendite remunerative dei LAEC rappresentava meno dell'80 % ma più del 10 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati unicamente per le vendite remunerative.

- (31) Quando erano riunite le condizioni di cui sopra, per ciascun tipo di prodotto il valore normale è stato stabilito in base al prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (32) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di LAEC era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente e che in tali circostanze il prezzo sul mercato interno non

poteva essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale.

- (33) Sulla base del metodo di cui sopra è stato possibile stabilire il valore normale per circa il 60 % dei tipi venduti all'esportazione nella Comunità, in base al prezzo nazionale di tipi comparabili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Quando non potevano essere utilizzati i prezzi di un tipo particolare di prodotto applicati sul mercato interno da un produttore/esportatore, si è fatto ricorso al valore normale costruito piuttosto che ai prezzi di altri tipi simili oppure ai prezzi applicati sul mercato interno da altri produttori/esportatori, a causa del numero elevato di tipi diversi e della varietà di fattori ad essi pertinenti. L'utilizzazione dei prezzi di altri tipi di prodotti nel caso in esame avrebbe richiesto l'applicazione di numerosi adeguamenti, da stabilire in gran parte in base a stime. È stato pertanto considerato che il valore costruito costituiva una base più adatta per la determinazione del valore normale.

- (34) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei modelli esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato se le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dai produttori ed esportatori interessati sul mercato interno e i profitti da essi realizzati costituissero dati attendibili. Le spese generali, amministrative e di vendita effettive sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo.

- (35) Il margine di profitto per il mercato nazionale è stato determinato sulla base delle vendite nazionali effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

Per due delle società giapponesi è risultato che le informazioni fornite in merito ai costi di produzione dei LAEC venduti sul mercato nazionale non rispecchiavano esattamente i costi sostenuti durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza è stato necessario utilizzare, in parte, i dati disponibili al fine di correggere le informazioni inesatte, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. A tal fine, in un caso la Commissione ha raccolto e verificato in loco le informazioni fornite dalla società nel quadro del suo attuale sistema di costi ed ha introdotto una modifica che tenesse conto della notevole sottovalutazione dei costi indicati nelle risposte fornite nel questionario. Per quanto concerne l'altra società, alcune informazioni figuranti nelle risposte al questionario, concernenti i costi di produzione in uno stabilimento, sono risultati risalire ad un periodo diverso da quello dell'inchiesta. Si è quindi deciso di escludere le vendite di prodotti provenienti da tale stabilimento dal calcolo della redditività e del dumping, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

Per un'altra società si è concluso che le informazioni riguardanti le vendite nazionali fornite nelle risposte al questionario non erano attendibili in quanto non comprendevano le vendite di taluni tipi ma includevano invece diverse vendite ad operatori nazionali destinate ad una successiva esportazione, e vendite a società collegate, destinate ad uso interno. Si è quindi deciso di utilizzare, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i dati disponibili al fine di avviare alla cooperazione solamente parziale. Di conseguenza, sono state escluse le transazioni destinate alla riesportazione e le vendite alle società collegate. Per quanto concerne i tipi venduti sul mercato nazionale per i quali non sono state fornite informazioni, è stato calcolato un margine di profitto utilizzando i tipi venduti sul mercato nazionale aventi la maggiore redditività.

Prezzo all'esportazione

(36) Ogniquale le vendite all'esportazione di LAEC venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(37) Quando le vendite all'esportazione erano fatte a importatori collegati, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente.

In tali circostanze, sono stati applicati adeguamenti in considerazione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile a livello frontiera comunitaria. Sulla scorta di informazioni fornite da un importatore indipendente che ha collaborato, tale margine di profitto è stato fissato intorno al 5 %. Tale stima è stata ritenuta molto prudente in relazione al settore interessato.

(38) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, nei casi in cui è stato necessario costruire il prezzo all'esportazione, è stato esaminato se il dazio antidumping applicabile fosse debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità, al fine di decidere se l'importo del dazio pagato dovesse essere detratto dal prezzo. A tal fine, è stato chiesto alle società interessate di fornire elementi di prova inoppugnabili.

(39) Due produttori/esportatori giapponesi hanno fornito elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio antidumping era effettivamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità. Di conseguenza si è deciso di non detrarre dai prezzi all'esportazione l'importo dei dazi pagati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. Le altre società non hanno presentato elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio fosse traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità e la Commissione ha quindi

detratto l'importo del dazio antidumping dai prezzi di rivendita.

Confronto

(40) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

Di conseguenza, quando applicabili e giustificate, sono state riconosciute detrazioni per differenze in materia di spese all'importazione, trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, crediti, commissioni e sconti, a condizione che la parte interessata sia stata in grado di dimostrare il grado di ripercussione di tali eventuali costi sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(41) La richiesta di un adeguamento dello stadio commerciale avanzata da uno dei produttori/esportatori al fine di tenere conto di un'asserita differenza a livello di spese pubblicitarie è stata respinta in mancanza di qualsiasi differenza tra gli stadi commerciali nazionale e all'esportazione.

(42) Anche le richieste di adeguamento concernenti i salari dei venditori avanzate da due produttori/esportatori sono state respinte, avendo le due società omesso di dimostrare eventuali effetti sulla comparabilità dei prezzi.

Margini di dumping

(43) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la corrispondente media ponderata del prezzo all'esportazione.

(44) Il summenzionato confronto rivela l'esistenza di dumping da parte di tutti i produttori/esportatori che hanno collaborato con la Commissione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Hitachi AIC Inc: 25,5 %
- Rubycon Corporation: 5,4 %
- Nichicon Corporation: 20,5 %
- Nippon-Chemicon: 23,1 %

(45) Per le società che non hanno collaborato, è stato determinato un margine di dumping residuo conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, con riferimento ai dati disponibili.

In considerazione dell'alto livello di collaborazione dei produttori/esportatori giapponesi è stato deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più alto stabilito per una società che ha collaborato.

Tale margine residuo, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 25,5 %.

2. Taiwan

- (46) Poiché le circostanze concernenti il dumping sono mutate notevolmente, la Commissione ha condotto un'inchiesta completa che ha portato al calcolo di nuovi margini di dumping.

Livello di collaborazione

- (47) Tre società hanno risposto al questionario per i produttori/esportatori.

È risultato che una delle tre società aveva semplicemente commercializzato il prodotto interessato nella Comunità. Considerando che tale società non aveva fabbricato il prodotto venduto alla Comunità, non è stato possibile fare alcuna valutazione della sua specifica situazione quanto al dumping.

Valore normale

- (48) Le procedure e metodologie seguite dalla Commissione al fine di stabilire il valore normale dei prodotti originari di Taiwan sono state le medesime utilizzate per il Giappone ed illustrate sopra, ad eccezione dei casi in cui, conformemente all'articolo 18, sono stati utilizzati i dati disponibili.

- (49) È emerso che entrambi i produttori/esportatori di Taiwan avevano fornito informazioni inattendibili in materia di vendite nazionali, non avendo essi menzionato un considerevole numero di vendite di LAEC coperti dall'inchiesta. Si è quindi deciso, per quanto concerne queste due società, di calcolare il valore normale in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, si è deciso di tenere conto del profitto attribuito alle vendite nazionali non dichiarate, applicando il metodo già descritto per il Giappone.

- (50) Sulla base del metodo di cui sopra è stato possibile stabilire il valore normale per un certo numero di tipi di LAEC venduti all'esportazione nella Comunità, in base al prezzo nazionale di tipi comparabili conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

Per tutti gli altri tipi di LAEC venduti per l'esportazione nella Comunità è stato necessario costruire il valore normale.

Prezzo all'esportazione

- (51) Le procedure e metodologie seguite al fine di stabilire il valore normale dei prodotti originari di Taiwan sono state le medesime utilizzate per il riesame del Giappone ed illustrate sopra.
- (52) Tutte le vendite di LAEC effettuate da società taiwanesi sul mercato comunitario sono state effettuate a importatori indipendenti nella Comunità. Il prezzo all'esportazione è stato quindi determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

- (53) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

- (54) Di conseguenza, quando applicabili e giustificati, sono stati ammessi adeguamenti per tenere conto delle differenze in materia di costi di trasporto, attività sussidiarie e credito, segnatamente quando la parte interessata è stata in grado di dimostrare la correlazione delle asseritive differenze sui prezzi e sulla loro comparabilità.

Margini di dumping

- (55) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la corrispondente media ponderata del prezzo all'esportazione.

- (56) Il confronto, come sopra descritto, dimostra l'esistenza di dumping da parte di tutti i produttori/esportatori che hanno collaborato con la Commissione. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

- Teapo Electronic Corporation: 8,1 %;
- Kaimei Electronic Corp.: 13,8 %.

- (57) Considerato il livello di collaborazione particolarmente scarso, il margine di dumping residuo è stato basato sul prodotto con il maggiore margine di dumping per la società con il più alto margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria. Si è ritenuto che questo fosse il metodo più appropriato per evitare di premiare la non collaborazione.

Tale margine residuo, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è del 39,7 %.

3. Repubblica di Corea

- (58) Nessuna società ha risposto al questionario per i produttori/esportatori. Considerando tale mancata collaborazione, è stato necessario determinare il margine di dumping conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, con riferimento ai dati disponibili. A tale riguardo, va osservato che le informazioni disponibili erano limitate. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione dalla Repubblica di Corea, le informazioni statistiche in questione erano disponibili soltanto per una gamma più ampia di prodotti. Inoltre, poiché questo prodotto è venduto normalmente dai produttori/esportatori nazionali direttamente alle industrie utilizzatrici, non è stato possibile ottenere informazioni attendibili relative ai prezzi sul mercato nazionale coreano. Si è quindi deciso di adottare il margine di dumping più alto riscontrato per un modello venduto in quantità rappresentative in uno degli altri paesi interessati, ossia il Giappone.

- (59) Di conseguenza, il margine di dumping residuo per la Repubblica di Corea, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, è stato fissato al 76,2 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Composizione dell'industria comunitaria

(60) I due riesami coprono lo stesso prodotto e sono basati su dati concernenti in gran parte gli stessi periodi. Si ritiene quindi appropriato condurre un'inchiesta simultanea. Di conseguenza, i medesimi produttori della Comunità costituiscono la produzione comunitaria e l'industria comunitaria in entrambi i riesami.

(61) Nella Comunità operano quattro grossi produttori di LAEC, vale a dire la BC components, la BHC Aerovox Ltd (Regno Unito), la Vishay Roederstein GmbH (Germania) e la Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (Germania) e alcuni produttori piccoli e medi.

Tre produttori hanno sostenuto la domanda di revisione del Giappone: la BC components, la BHC Aerovox Ltd e la Vishay Roederstein GmbH. Tuttavia, i due ultimi produttori citati non hanno collaborato con la Commissione e non sono quindi stati considerati facenti parte dell'industria comunitaria.

(62) Come già menzionato, la BC components è una nuova società costituita dopo la conclusione del periodo dell'inchiesta. Essa ha, segnatamente, ripreso le attività della Philips components BV concernenti la produzione e la vendita di LAEC. Tale acquisizione è avvenuta senza interrompere l'attività produttiva, in particolare per quanto concerne la fabbricazione e la vendita di LAEC nella Comunità. Inoltre, la BC components BV ha espresso il proprio appoggio ad entrambi i riesami.

(63) La Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (in appresso denominata «Siemens-Matsushita») e gli altri produttori medi e piccoli non fanno parte dei produttori che hanno chiesto il riesame del Giappone. Inoltre, tali società non si sono manifestate dopo la pubblicazione degli avvisi concernenti l'avvio dei riesami. Di conseguenza, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, non è stato possibile considerare tali produttori come parte dell'industria comunitaria.

(64) Un produttore/esportatore giapponese ha contestato il fatto che la Siemens-Matsushita non sia stata contattata dalla Commissione e che sia stata esclusa dalla definizione della produzione comunitaria. Non è stato possibile accettare tale affermazione in quanto, come già detto, dopo la pubblicazione dei summenzionati avvisi, la Siemens-Matsushita non si è manifestata come parte interessata né ha espresso interesse a collaborare. Inoltre, non si è opposta all'esclusione dalla definizione di industria comunitaria.

Inoltre, in base alle informazioni disponibili risultava che la Siemens-Matsushita è una joint venture a parti uguali tra Siemens AG (Germania) e Matsushita Electric Indu-

strial Ltd Group (Giappone), un produttore/esportatore giapponese che non ha collaborato. La Siemens AG ha il controllo dell'amministrazione aziendale e ha un voto decisivo per sbloccare una situazione di parità. È stato dichiarato che la Siemens-Matsushita non aveva importato condensatori originari dei paesi interessati e vendeva la sua produzione sul mercato comunitario con la propria marca. Tuttavia, con la sua partecipazione azionaria del 50 %, la Matsushita Electric Industrial Ltd Group può chiaramente controllare o limitare l'attività della Siemens-Matsushita. Le informazioni disponibili indicavano inoltre che la Siemens-Matsushita gode del know-how comune dei suoi due azionari. Queste due società sono quindi collegate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base.

(65) In considerazione della rilevante partecipazione azionaria della Matsushita Electric Industrial Ltd nella Siemens-Matsushita e della condivisione del know-how, è stato concluso che la Siemens-Matsushita si trova in una situazione radicalmente diversa rispetto a quella della BC components. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, è stato considerato opportuno escludere la Siemens-Matsushita dalla definizione dell'industria comunitaria.

(66) Va infine ricordato che la Siemens-Matsushita era già stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria nelle inchieste originali relative alle importazioni provenienti dal Giappone ed alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan. In tali precedenti inchieste questa impostazione non era stata contestata.

(67) Diversi produttori/esportatori giapponesi hanno asserito che la BC components dovrebbe essere esclusa dall'industria comunitaria perché, fino alla fine del periodo dell'inchiesta, le società a quel tempo collegate, in particolare la Philips Consumer Electronics BV importavano notevoli quantità di LAEC dal Giappone.

(68) La Commissione ha valutato se il fatto che la Philips Consumer Electronics BV aveva importato LAEC dal Giappone fosse un motivo sufficiente per escludere dall'industria comunitaria la BC components, a quel tempo l'unico produttore di LAEC del gruppo Philips.

È risultato che la quasi totalità delle importazioni effettuate dal gruppo Philips non erano destinate alla rivendita, bensì ad essere incorporate dalla Philips Consumer Electronics BV nella propria linea di produzione di prodotti elettronici. Inoltre, l'inchiesta ha rivelato che la maggior parte di tali importazioni (oltre l'85 %) erano prodotti «radiali» non ancora fabbricati dalla BC components oppure in fase di inizio della produzione. In tali circostanze, la Philips Consumer Electronics BV era obbligata a rifornirsi presso produttori/esportatori nei paesi interessati.

È inoltre risultato che le rimanenti importazioni della Philips Consumer Electronics BV riguardavano prodotti in diretta competizione con quelli della BC components e che rappresentavano una parte insignificante delle importazioni totali nella Comunità. È stato inoltre fatto notare che la Philips Consumer Electronics BV, nonostante le importazioni di cui sopra, era il principale cliente tradizionale della BC components, poiché rappresentava circa il 40 % delle vendite totali nel periodo dell'inchiesta. La scelta della Philips Consumer Electronics BV di rifornirsi in parte presso produttori/esportatori nei paesi interessati è stata resa possibile dalla suddivisione del gruppo Philips in diversi centri di profitto, tutti indipendenti e liberi di scegliersi i propri fornitori, segnatamente al fine di completare o coadiuvare la gamma dei prodotti offerti dal gruppo Philips (come nel caso dei LAEC «radiali»).

- (69) Per i summenzionati motivi, le importazioni effettuate dalla Philips Consumer Electronics BV sono state ritenute una normale prassi commerciale fino al momento in cui saranno ristabilite condizioni di concorrenza leale nel mercato comunitario.
- (70) La BC components rappresentava una notevole parte (41 %) della produzione comunitaria totale stimata.
- (71) In base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la produzione stimata della Siemens-Matsushita non è stata inclusa nella produzione comunitaria ai fini della valutazione della rappresentatività dell'industria comunitaria. Un produttore/esportatore giapponese ha asserito che qualora si fosse tenuto conto della produzione stimata della Siemens-Matsushita, la BC components non avrebbe avuto una quota sufficiente per essere rappresentativa dell'intera produzione comunitaria.

È stato tuttavia riscontrato che anche se la produzione della Siemens-Matsushita, stabilita in base alle informazioni comunicate dalle parti che hanno collaborato, fosse stata inclusa nella determinazione della produzione comunitaria complessiva, l'industria comunitaria avrebbe comunque rappresentato una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, della produzione comunitaria totale.

- (72) È stato quindi confermato che la BC components costituiva l'industria comunitaria in entrambi i riesami, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario

- (73) Il consumo è stato calcolato sommando le vendite verificate effettuate dall'industria comunitaria, le vendite stimate effettuate dagli altri produttori stabiliti nella Comunità e il volume stimato delle importazioni nella Comunità.

- (74) Nello stimare il volume delle importazioni, si è tenuto conto del fatto che la voce NC relativa ai LAEC comprende anche altri tipi di condensatori che non sono oggetto dei presenti riesami. Di conseguenza, dalle statistiche Eurostat non è stato possibile ricavare dati dettagliati sulle importazioni totali di LAEC. Il volume delle importazioni è quindi stato basato su una stima fornita dall'industria comunitaria. Tale stima è stata corretta, per i paesi interessati, al fine di tenere conto delle informazioni verificate presentate dai produttori/esportatori interessati che hanno collaborato. Tale linea d'azione è coerente rispetto a quella adottata nelle inchieste originali.

- (75) In base a tali elementi, il consumo comunitario è aumentato tra il 1993 e il 1995, passando da 78,8 a 91 milioni di unità ed è successivamente sceso a 87,9 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, per poi ritornare, nel 1997, a 90,8 milioni di unità. Nel periodo considerato il consumo globale è aumentato del 12 %.

2. Importazioni sul mercato comunitario provenienti dai paesi interessati

Cumulo delle importazioni oggetto di dumping

- (76) Al fine di aggiornare la definizione di «prodotto» nel riesame del Giappone, si è ritenuto appropriato effettuare un'analisi completa del pregiudizio e della causalità per quanto concerne le importazioni originarie di tale paese. Inoltre, poiché il riesame concernente la Corea e Taiwan viene valutato contemporaneamente a quello del Giappone, si è esaminato se gli effetti delle importazioni originarie dei tre paesi interessati dovessero essere valutati cumulativamente.
- (77) Come già dichiarato, i margini di dumping riscontrati per tutti e tre i paesi interessati sono stati superiori alla soglia minima e, nel periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni originarie di tali paesi è stato significativo.
- (78) Per quanto concerne la competitività, è stato osservato che i prodotti importati da tutti i paesi interessati e quelli fabbricati nella Comunità erano simili dal punto di vista di tutte le principali caratteristiche fisiche, tecniche e di utilizzo e che erano commercializzati tramite canali di vendita comparabili. I prodotti importati e quelli di produzione comunitaria erano quindi in reciproca concorrenza. Si è inoltre appurato che i prezzi medi di tali prodotti importati erano sottoquotazioni dei prezzi dell'industria comunitaria e che esercitavano quindi condizioni simili di concorrenza sui prodotti di produzione comunitaria. Inoltre, i prezzi medi delle importazioni soggette a misure antidumping originarie di tutti i summenzionati paesi indicavano una tendenza univoca al rialzo durante il periodo considerato, come anche i prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria.

- (79) Si è quindi concluso che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni oggetto di dumping originarie di tutti i paesi interessati dovevano essere esaminati cumulativamente.

Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente

- (80) Il volume cumulato delle importazioni in dumping nella Comunità di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan è aumentato dell'11 % nel periodo considerato, passando da 33,3 milioni di unità nel 1993 a 37,1 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Alla fine del 1997, le importazioni cumulate hanno raggiunto il tetto dei 38,9 milioni di unità. La quota di mercato di tali importazioni, considerata cumulativamente, è diminuita dal 42,5 % nel 1993 al 36,6 % nel 1995 ed è risalita al 42,2 % nel periodo dell'inchiesta. A fine 1997 la quota di mercato era del 42,8 %. La quota di mercato globale delle importazioni considerate cumulativamente è rimasta stabile.

Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (81) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi di vendita medi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati erano nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria.
- (82) Ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi, è stato effettuato un confronto, in base ai singoli tipi di prodotti, tra i prezzi applicati dai produttori/esportatori in questione agli importatori indipendenti nella Comunità oppure, quando possibile, i prezzi applicati dagli importatori collegati ai produttori/esportatori ai primi clienti indipendenti nella Comunità, da un lato, e i prezzi applicati dall'industria comunitaria agli acquirenti indipendenti, dall'altro. In mancanza di qualsiasi forma di cooperazione da parte delle parti interessate della Repubblica di Corea, i livelli di sottoquotazione sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per la determinazione del margine di dumping per tale paese, ossia il livello più alto di sottoquotazione rilevato per produttori/esportatori giapponesi che hanno collaborato. In mancanza di dati Eurostat affidabili (cfr. in appresso) questa è stata ritenuta la migliore informazione disponibile.
- (83) I LAEC importati e quelli prodotti dalla Comunità sono stati confrontati tipo per tipo. Per il confronto tra i tipi di prodotto sono stati identificati i criteri che determinano sostanzialmente i prezzi di vendita e la decisione di acquisto del cliente, ovvero capacità, voltaggio nominale, temperatura massima di funzionamento, tipo di configurazione del terminale e dimensioni. Quando, in base a tali criteri, non è stato possibile individuare tipi esportati e tipi prodotti nella Comunità identici, sono stati utilizzati tipi molto simili tra loro. È stata in tal modo esaminata una percentuale di esportazioni dei produttori/esportatori compresa tra il 40 % e il 70 %.
- (84) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ad una selezione delle transazioni che rappresentano circa il 95 % di tutte le transazioni fatte dall'industria comunitaria. I prezzi di vendita applicati dall'industria comunitaria sono stati adeguati, se necessario, allo stadio franco fabbrica. Per quanto riguarda il confronto dei prezzi di vendita delle esportazioni effettuate direttamente ad

acquirenti indipendenti, sono stati applicati adeguamenti anche ai prezzi di vendita dei produttori/esportatori (cif frontiera comunitaria) per tener conto del dazio doganale corrisposto (compresi gli eventuali dazi antidumping) e di una detrazione per i costi conseguenti all'importazione e gli utili. Tutti i prezzi sono stati confrontati in base ai valori medi, dopo aver escluso tutti gli sconti e le riduzioni e ad uno stadio commerciale comparabile.

- (85) In seguito a tale confronto sono state ottenute le seguenti medie ponderate dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espresse in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria:
- Giappone: tra lo 0 % e il 68,6 %, con una media del 32,2 %.
 - Taiwan: tra lo 0 % e il 60,0 %, con una media del 30,6 %.
 - Repubblica di Corea: 68,6 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria

- (86) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità è aumentato tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a un indice 121 ed è successivamente sceso ad un indice 95 nel periodo dell'inchiesta, con una diminuzione globale del 5 % nel periodo in esame. Alla fine del 1997, tali vendite sono aumentate fino ad un indice 97, con una diminuzione del 3 % rispetto al 1993.
- (87) La quota di mercato dell'industria comunitaria, rispetto ad un indice 100 nel 1993, è scesa a 85 nel periodo dell'inchiesta, ossia un calo del 15 %. Tale quota di mercato era rimasta ferma ad un indice 84 alla fine del 1997.

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

- (88) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a 123 ed è successivamente scesa a 98 nel periodo dell'inchiesta., per poi risalire a 100 alla fine del 1997. Anche se il calo complessivo della produzione in tutto il periodo in esame non è considerevole, alla fine di tale periodo, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, la diminuzione è stata di quasi il 20 %.
- (89) La capacità è aumentata del 25 % tra il 1993 e il 1995, è rimasta stabile per tutto il 1996 ed è nuovamente aumentata del 16 % nel periodo dell'inchiesta, rimanendo stabile alla fine del 1997. L'aumento della capacità tra il 1993 e il 1995 ha corrisposto all'espansione del consumo sul mercato comunitario nello stesso periodo. L'aumento della capacità nel periodo dell'inchiesta è stato dovuto in parte allo sviluppo di una nuova gamma di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio, cosiddetti «radiali».
- (90) Alla luce dell'andamento della produzione e della capacità, l'utilizzazione degli impianti è aumentata tra il 1993 e il 1994, passando da un indice 100 a 109, ma è in seguito diminuita progressivamente fino a raggiungere un indice 70 nel periodo dell'inchiesta e 71 alla fine del 1997.

Scorte

- (91) Le scorte dell'industria comunitaria hanno avuto un andamento irregolare. Le scorte sono aumentate tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a 168, sono scese nel 1996 approssimativamente ad un indice 93 e sono nuovamente aumentate nel periodo dell'inchiesta, sino ad un indice 252. Il numero di giorni di vendita rappresentato dalle scorte dell'industria comunitaria è quasi triplicato nel periodo in esame, passando da 13 giorni nel 1993 a 37 giorni nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, alla fine del 1997 le scorte sono nuovamente diminuite fino ad un indice 113.

Andamento dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria

- (92) I prezzi di vendita medi praticati dall'industria comunitaria nei confronti delle parti non collegate sono aumentati del 16 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tali prezzi sono scesi tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta di quasi l'8 %. Nello stesso periodo, i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping originarie di Taiwan e della Repubblica di Corea sono anch'essi aumentati, rispettivamente, del 28 % e del 23 %. I prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone sono rimaste, in linea di massima, stabili tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, mentre i prezzi dei prodotti soggetti a misure antidumping sono aumentati sensibilmente, quelli dei prodotti non soggetti a tali misure sono bruscamente diminuiti, di circa il 40 %.
- (93) L'evoluzione dei prezzi medi di vendita di cui sopra nell'industria comunitaria e di quelli delle importazioni oggetto di dumping deve essere considerata alla luce dell'aumento sostanziale del consumo nel periodo in esame, dei cambiamenti nella composizione dei prodotti nel corso degli anni, della disponibilità di una vasta gamma di diversi tipi di LAEC e della corrispondente diversità dei prezzi di vendita, come pure dell'introduzione di nuovi prodotti sul mercato comunitario con prezzi di vendita tendenzialmente più elevati di quelli dei prodotti già esistenti, nonché l'effetto dell'istituzione di precedenti misure antidumping nei confronti del Giappone (1992) e di Taiwan e della Corea del Sud (1994).

Redditività

- (94) I risultati finanziari dell'industria comunitaria, espressi in percentuale delle vendite nette, hanno messo in evidenza una perdita approssimativa del 6 % nel 1993. Questi risultati sono successivamente migliorati e nel 1995 l'industria comunitaria ha fatto registrare un utile del 6 % circa. Tuttavia, dopo il 1995 la situazione si è gravemente deteriorata e si è rilevato che nel periodo dell'inchiesta e alla fine del 1997 l'industria comunitaria era approssimativamente in pareggio.
- (95) È opportuno notare che l'aumento della redditività tra il 1993 e il 1995 ha coinciso con il periodo immediatamente successivo all'imposizione delle misure antidumping nei confronti del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. Esso è coinciso con un periodo di crescita dei consumi. Questi diversi fattori hanno eserci-

tato effetti positivi sulle vendite dell'industria comunitaria in termini sia di volume che di valore, come pure a livello di produzione. D'altro canto, la diminuzione della redditività dopo il 1995 dovrebbe essere vista alla luce della diminuzione delle vendite e dei prezzi di vendita medi praticati dall'industria comunitaria. La diminuzione delle vendite ha causato un significativo calo della produzione e dell'utilizzo delle capacità produttive, con un conseguente aumento dei costi unitari dovuti alla maggiore incidenza dei costi fissi per unità prodotta.

Redditività, occupazione e produttività

- (96) Gli investimenti annuali effettuati dall'industria comunitaria sono aumentati tra il 1993 e il 1996, passando da un indice 100 a 576. Durante il periodo dell'inchiesta non vi sono stati nuovi investimenti. È opportuno notare che gli investimenti effettuati tra il 1993 e il 1995 hanno permesso all'industria comunitaria di aumentare la capacità produttiva dei nuovi tipi di LAEC e di migliorare l'efficienza globale.
- (97) Durante il periodo considerato l'occupazione è diminuita del 22 % in seguito all'aumento dell'efficienza e della ristrutturazione generale imposta dal peggioramento dei risultati finanziari dopo il 1995. Alla fine del 1997, i livelli occupazionali erano grossomodo allo stesso livello che alla fine del periodo dell'inchiesta.
- (98) La produttività dell'industria comunitaria, calcolata come produzione per persona occupata, è aumentata tra il 1993 e il 1995, passando da un indice 100 a 128, essenzialmente a seguito del declino dell'occupazione e dell'aumento dei livelli produttivi. La produttività è diminuita dopo il 1995 a causa del notevole calo della produzione, ma è aumentata nuovamente nel periodo dell'inchiesta, a seguito di un ulteriore declino del livello di occupazione. Nel complesso, la produttività è aumentata del 26 % nel periodo preso in esame.

Conclusione

- (99) Tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta, in una fase di espansione della domanda sul mercato comunitario (+ 12 %), l'industria comunitaria ha subito un calo in termini di volume delle vendite (- 5 %), quota di mercato (- 15 %), produzione (- 2 %), utilizzazione degli impianti (- 30 %) e occupazione (- 22 %).

Inoltre, alla fine del periodo dell'inchiesta, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, dopo il miglioramento avvenuto tra il 1993 e il 1995, era ancora insoddisfacente e nettamente insufficiente per finanziare gli investimenti e le spese relative alla ricerca e sviluppo (nel periodo dell'inchiesta è stata infatti riscontrata una situazione di pareggio).

- (100) Le difficoltà dell'industria comunitaria si sono aggravate nel periodo tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, quando, oltre ad una diminuzione significativa del volume delle vendite, della quota di mercato e della produzione, la redditività si è deteriorata, passando da un profitto di circa il 6 % sul giro d'affari nel 1995 ad una situazione di pareggio nel periodo dell'inchiesta.

- (101) L'analisi del pregiudizio fino alla fine del 1997, effettuata per tenere conto della data di scadenza del periodo dell'inchiesta concernente il dumping nell'ambito della revisione della Corea e di Taiwan, ha confermato le summenzionate conclusioni.
- (102) Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan valutate cumulativamente.

- (103) Il calo del volume delle vendite e della quota di mercato accusato dall'industria comunitaria nel periodo considerato ha coinciso con una notevole crescita delle importazioni oggetto di dumping considerate cumulativamente. In effetti, mentre l'industria comunitaria ha registrato un calo delle vendite e della quota di mercato rispettivamente del 5 % e del 15 %, le importazioni oggetto di dumping considerate cumulativamente sono aumentate dell'11 % ed hanno mantenuto la loro quota di mercato.
- (104) Tale evoluzione è ancora più evidente se si fa riferimento al periodo in cui l'industria comunitaria ha sofferto maggiormente, ossia tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Durante tale periodo le vendite dell'industria comunitaria sono calate del 22 % a fronte di un aumento dell'11 % delle importazioni in dumping. La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita del 19 %, mentre quella delle importazioni è cresciuta dal 36,6 % al 42,2 %, ossia del 15 %. Nel contesto di una leggera diminuzione del consumo, le importazioni in dumping non solo non sono diminuite come si potrebbe ritenere, ma sono in effetti aumentate a scapito dei volumi di vendita e delle quote di mercato dell'industria comunitaria.

Inoltre, sono stati rilevati significativi margini di dumping e di sottoquotazione dei prezzi per quanto concerne tutti i paesi considerati. Considerando la sensibilità al prezzo del mercato e la sua relativa trasparenza, tale sottoquotazione ha causato una diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria. Tale diminuzione, unitamente al calo dei prezzi di vendita, ha causato una caduta della redditività. Infine, in seguito ai deludenti risultati finanziari, l'industria comunitaria ha dovuto sospendere tutti i progetti di investimenti durante il periodo dell'inchiesta.

- (105) L'evoluzione delle importazioni oggetto di dumping ha inoltre impedito all'industria comunitaria di eliminare completamente le conseguenze del pregiudizio sofferto nel periodo precedente l'imposizione delle misure anti-dumping sulle importazioni originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan.

2. Altri fattori

- (106) La Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere attribuito a fattori diversi dalle importazioni in dumping originarie dei paesi interessati.

Importazioni da altri paesi

- (107) Nel periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni provenienti da paesi terzi non interessati dai presenti riesami è cresciuta del 5,7 %. In particolare, nel periodo considerato sono aumentate notevolmente le importazioni originarie degli USA e della Thailandia. Inoltre, i prezzi di tali importazioni sono risultati, mediamente, inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria. Di conseguenza, non si può escludere che le importazioni originarie degli USA e della Thailandia abbiano contribuito a causare il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria.
- (108) Uno dei produttori/esportatori giapponesi ha asserito che la fonte principale del pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria sarebbero le importazioni provenienti dal Brasile. A sostegno di tale affermazione sono state fornite statistiche concernenti la voce NC 8532 22 00 che indicavano un notevole aumento delle importazioni dal Brasile nella Comunità nel periodo considerato.
- (109) Tuttavia, come già dichiarato, tale voce NC comprende diversi tipi di condensatori, e quindi non unicamente i LAEC. Non sono stati forniti elementi di prova che confermassero che le statistiche si riferivano unicamente ai LAEC, né è stato provato in alcun modo che tali importazioni avvenissero a prezzi oggetti di dumping e pregiudizievole. Infine, le informazioni disponibili sul totale delle importazioni di LAEC nella Comunità indicherebbero che le importazioni dal Brasile, qualora confermate, sarebbero molto probabilmente a livelli inferiori alla soglia minima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Evoluzione del consumo comunitario

- (110) Uno dei produttori/esportatori giapponesi ha asserito che l'intero pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe dovuto ad una fase calante del ciclo economico generale del mercato dei LAEC dopo il 1995.
- (111) Nel periodo considerato il consumo comunitario è salito del 12 %. Nonostante tale aumento, le vendite dell'industria comunitaria sono scese del 5 % e la relativa quota di mercato ha perso terreno (- 15 %). Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario è sceso del 4 %, mentre le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite in misura molto maggiore (- 25 %). Allo stesso tempo, le importazioni oggetto di dumping considerate cumulativamente sono aumentate dell'11 % nonostante la riduzione dei consumi guadagnando quindi quote di mercato (+ 15 %). Di conseguenza, il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria non può essere attribuito unicamente al calo dei consumi registrato tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta.

Prestazioni dell'industria comunitaria

- (112) Un produttore/esportatore giapponese ha asserito che il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria non era dovuto alle importazioni in dumping ma bensì alla relativa inefficienza dell'industria comunitaria. In particolare, sono state formulate le seguenti osservazioni.
- (113) Si è sostenuto che i produttori/esportatori erano più efficienti in termini di costi e di produttività dell'industria comunitaria e che tali vantaggi in termini di costi di produzione consentiva loro di vendere i LAEC a prezzi inferiori.

Tuttavia, senza esaminare se i produttori/esportatori interessati abbiano effettivamente goduto di eventuali vantaggi in materia di costi, è opportuno sottolineare quanto segue. L'aumento delle importazioni in dumping dai paesi oggetto dei presenti riesami, sebbene fossero in vigore misure antidumping, ha impedito all'industria comunitaria di utilizzare pienamente la propria capacità produttiva causandole un grave pregiudizio. Di conseguenza si considera che, a prescindere dagli eventuali vantaggi in termini di costo, anche se questi venissero accettati, le pratiche di dumping effettuate dagli esportatori hanno causato un pregiudizio all'industria comunitaria.

- (114) È stato inoltre affermato che l'industria comunitaria sarebbe meno avanzata a livello innovazione dei prodotti e miniaturizzazione rispetto ai produttori/esportatori nei paesi interessati e che, di conseguenza, la gamma dei prodotti dell'industria comunitaria sarebbe meno attraente per la clientela.

La Commissione ha confrontato le gamme di prodotti offerte dalle parti che hanno collaborato. Tale confronto ha mostrato che, durante il periodo dell'inchiesta, la gamma dei prodotti dell'industria comunitaria era ampiamente comparabile quanto a varietà caratteristiche a quella dei produttori/esportatori. Si è tenuto conto anche di tutti i modelli miniaturizzati. Il confronto per tipi effettuato ai fini del calcolo della sottoquotazione ha dimostrato chiaramente l'esistenza di una vasta sovrapposizione tra la produzione comunitaria e quella d'importazione. Infine, si è anche riscontrato che, com'è peraltro consuetudine in questo settore, l'industria comunitaria è stata in grado di fabbricare prodotti «speciali» intesi a rispondere alle esigenze specifiche di taluni clienti. L'inchiesta non ha quindi individuato differenze significative tra le gamme dei prodotti dell'industria comunitaria e dei produttori/esportatori interessati tali da giustificare una differenza a livello di preferenze dei consumatori finali.

- (115) Infine, è stato asserito che l'industria comunitaria avrebbe venduto LAEC aventi una durata di vita particolarmente lunga. Tale caratteristica speciale avrebbe determinato prezzi di vendita superiori a quelli dei produttori/esportatori in questione.

I risultati dell'inchiesta hanno dimostrato che l'industria comunitaria fabbricava LAEC conformemente alle specifiche richieste dei suoi clienti. Si è constatato inoltre che le specifiche relative alla durata contenute nel catalogo dell'industria comunitaria non erano basate sempre sugli stessi criteri utilizzati dai produttori/esportatori, in

quanto esistevano vari modi per esprimere la durata dei LAEC (per esempio «durata del carico totale», «durata in base ai test», «resistenza», ecc.), in base ai criteri di misurazione impiegati. A tale riguardo, non sono stati forniti elementi di prova atti a dimostrare che le asserite qualità particolari dei prodotti dell'industria comunitaria non potessero derivare unicamente dai diversi criteri impiegati per misurarne la durata. L'argomentazione degli esportatori di cui sopra è quindi priva di fondamento e non può essere accolta.

Pregiudizio causato dall'aumento della capacità e degli investimenti dell'industria comunitaria

- (116) È stato fatto osservare che l'industria comunitaria ha aumentato la sua capacità produttiva e gli investimenti in un periodo, dopo il 1995, di fase discendente per il mercato. Tuttavia, è risultato che gli investimenti effettuati dopo il 1995 e il susseguente aumento della capacità concernevano essenzialmente lo sviluppo dei nuovissimi condensatori cosiddetti «radiali». Tali investimenti non hanno superato l'1 % del giro d'affari. Rispetto agli altri costi, l'impatto finanziario di tali investimenti (ossia un ulteriore ammortamento e maggiori interessi da pagare) è stato quasi insignificante. Inoltre, la vendita di tali nuovi prodotti «radiali» ha permesso un modesto profitto, tuttavia insufficiente per compensare le perdite inerenti gli altri LAEC. Le vendite di questi nuovi prodotti «radiali» tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta hanno quindi evitato un calo ancora più grave delle vendite complessive dell'industria comunitaria.

Di conseguenza, gli investimenti effettuati dopo il 1995 e il conseguente aumento della capacità produttiva non possono essere ritenuti responsabili del netto calo della redditività avvenuto dopo tale data, in particolare considerando il contemporaneo calo dei prezzi di vendita (- 8 %) causato della forte pressione verso il basso esercitata dalle importazioni oggetto di dumping.

3. Conclusione

- (117) Sebbene non si possa escludere che le importazioni da altri paesi terzi, in particolare dagli USA e dalla Thailandia, unitamente ad una leggera riduzione del consumo comunitario, possano aver esercitato un certo impatto, le importazioni in dumping considerate cumulativamente, provenienti dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
- (118) Tale conclusione è giustificata in particolare dalla diminuzione delle vendite e dalla perdita di quote di mercato dell'industria comunitaria in un periodo di espansione della domanda nella Comunità e dalla coincidenza di tale situazione con l'aumento del volume delle suddette importazioni oggetto di dumping, a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. La concorrenza sleale esercitata dai LAEC originari dei paesi suddetti ha inoltre causato il calo della produzione dell'industria comunitaria e, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, la flessione relativa dei prezzi. La combinazione di questi due fattori ha provocato un calo significativo della redditività in quest'ultimo periodo.

G. PROBABILI EFFETTI DELLA SOPPRESSIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING

- (119) Sono stati esaminati i possibili effetti della soppressione delle misure antidumping attualmente applicabili al Giappone, alla Repubblica di Corea e a Taiwan. Conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base si è prestata particolare attenzione ai seguenti elementi: l'efficacia delle misure esistenti e la probabilità di continuazione o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

1. Efficacia delle misure in vigore

- (120) Come già spiegato, le misure attualmente applicabili al Giappone coprono una gamma di prodotti più ristretta rispetto all'inchiesta di riesame. Di conseguenza, è possibile analizzare l'impatto delle misure antidumping in vigore applicabili alle importazioni dal Giappone unicamente per quanto concerne tale gamma più ristretta di prodotti.

In base alle informazioni disponibili si è notato che il volume delle importazioni provenienti dal Giappone oggetto di misure antidumping è diminuito, nel periodo considerato, di circa il 40 % e che, nello stesso periodo, i prezzi all'importazione hanno fatto registrare un netto aumento. In seguito a tali tendenze, la quota di mercato di dette importazioni è scesa da circa il 18 % nel 1993, a circa il 9 % durante il periodo dell'inchiesta.

Allo stesso modo, l'esame dell'evoluzione dei volumi delle importazioni originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan indica un relativo calo durante il periodo considerato, tradottosi in una conseguente riduzione delle rispettive quote di mercato. Anche i prezzi medi all'importazione sono cresciuti, pur rimanendo a livelli pregiudizievoli.

- (121) Si può quindi concludere che le misure in vigore sono state almeno in parte efficaci per quanto concerne il ristabilimento di condizioni di concorrenza eque nel mercato comunitario.
- (122) Tuttavia, nonostante le misure antidumping in vigore, l'industria comunitaria ha continuato a subire un grave pregiudizio. Tale fatto dovrebbe essere attribuito ai crescenti volumi delle importazioni in dumping provenienti dal Giappone, non soggette a misure antidumping, e a nuove circostanze per quanto concerne le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan. Effettivamente, il margine di dumping per la Repubblica di Corea è passato, rispetto all'inchiesta originaria, dal 70,6 % al 76,2 %. Il margine di dumping per l'unico produttore/esportatore di Taiwan che ha collaborato sia in occasione dell'inchiesta originaria che in quella di riesame concernente Taiwan (Kaimei electronic Corp.) è anch'esso cresciuto, passando dal 10,7 % al 13,8 %.

2. Probabilità della continuazione o della reiterazione del pregiudizio

- (123) È stata rilevata l'esistenza di un pregiudizio grave ed effettivo causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone, di Taiwan e della Repubblica di Corea, nonostante vi fossero misure antidumping già in vigore. Tale fatto ha fornito sufficienti elementi di prova di una forte probabilità di continuazione del pregiudizio qualora le misure antidumping applicabili al Giappone, alla Repubblica di Corea e a Taiwan scadessero.

Inoltre, per quanto riguarda il Giappone, le informazioni disponibili indicavano che i produttori/esportatori giapponesi che hanno collaborato avevano ancora significative capacità disponibili per aumentare la loro produzione ed esportazione nella Comunità, qualora decadessero le misure esistenti.

- (124) L'inchiesta per il riesame ha inoltre messo in luce l'esistenza di stretti rapporti tra taluni produttori/esportatori giapponesi e taluni produttori/esportatori stabiliti in paesi non oggetto di misure antidumping, compresi gli Stati Uniti d'America e la Thailandia. Si è ritenuto che, grazie a tali rapporti, i produttori/esportatori giapponesi in questione potrebbero perseguire una strategia globale, specialmente se si considera che talvolta essi effettuano vendite nella comunità mediante gli stessi canali utilizzati dai produttori/esportatori statunitensi e thailandesi. Il deciso aumento delle importazioni originarie di questi ultimi due paesi durante il periodo considerato ha rafforzato la probabilità di nuovi aumenti delle importazioni originarie del Giappone qualora dovessero decadere le misure e, di conseguenza, la probabilità di continuazione del dumping pregiudizievole.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (125) In entrambe le inchieste originarie concernenti il Giappone, la Repubblica di Corea e Taiwan, il Consiglio aveva concluso che non vi erano motivi impellenti che impedissero di introdurre le misure in questione. Tale conclusione era stata basata essenzialmente sul fatto che la percentuale di costo rappresentato dai LAEC era trascurabile (meno dell'1 % rispetto al costo totale) a livello dei consumatori finali.

La Commissione ha esaminato se le circostanze fossero mutate rispetto all'inchiesta originaria, cosa che avrebbe potuto condurre a conclusioni differenti per quanto concerne l'interesse della Comunità. A tal fine, sono state chieste informazioni a tutte le parti note, comprese le industrie a monte e i produttori, gli importatori/distributori e gli utilizzatori comunitari. Occorre rilevare che le industrie a monte non hanno fornito risposte.

2. Probabili effetti delle misure antidumping sugli utilizzatori

- (126) Sono state identificate due categorie di utilizzatori:
- i produttori di dispositivi di alimentazione elettrica. Questi dispositivi sono successivamente inseriti negli apparecchi elettronici finiti di largo consumo;
 - i produttori di apparecchi elettronici finiti.

(127) Per quanto riguarda i produttori di dispositivi di alimentazione elettrica, in base alle informazioni disponibili, questa industria occupa all'incirca 12 000 persone e rappresenta un volume d'affari complessivo di circa 1,5 miliardi di EUR. Osservazioni sono state inviate da diverse società, che rappresentano all'incirca il 9 % del volume d'affari e dell'occupazione complessivi dell'industria e il cui consumo di LAEC nel periodo dell'inchiesta ha rappresentato all'incirca il 5 % del consumo comunitario, in base alle informazioni disponibili. Tali società hanno asserito che gli attuali dazi antidumping si traducevano in un significativo aumento dei costi di acquisto. A lungo termine, tale aumento dei costi potrebbe obbligare un numero significativo di società a trasferire la produzione all'esterno della Comunità, con una conseguente perdita di posti di lavoro.

L'esame dei fatti ha tuttavia dimostrato che il costo di un LAEC rappresenta approssimativamente il 4 % del costo totale di un dispositivo di alimentazione elettrica. Le misure proposte comporterebbero un aumento dei costi trascurabile (meno dell'1 %). È inoltre risultato che la redditività media ponderata delle società che hanno presentato osservazioni, espressa in percentuale sulle vendite nette, era di oltre il 18 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale redditività è stata ottenuta nonostante fossero in vigore misure antidumping ed è addirittura aumentata tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta.

(128) Per quanto concerne i fabbricanti di apparecchi elettronici finiti di grande consumo, il costo dei LAEC rappresenta ancora meno del 4 % del costo totale di produzione (in genere circa l'1 %). La stessa conclusione si avrebbe anche qualora i LAEC attualmente non coperti da misure antidumping venissero assoggettati a tali misure.

(129) Infine, non sono state presentate alla Commissione informazioni che indichino che utilizzatori (fabbricanti di alimentatori elettrici o produttori di apparecchi elettronici finiti) abbiano trasferito la loro produzione all'esterno della Comunità in seguito all'imposizione delle misure antidumping nei confronti del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan. Eventuali rischi di trasferimento (delocalizzazione) conseguenti alla continuazione e/o alla modifica delle misure antidumping devono essere considerati come improbabili.

3. Probabili effetti sugli importatori e sui distributori

(130) In base alle informazioni disponibili si è concluso che l'istituzione e/o la modifica delle misure antidumping avrebbe un impatto trascurabile sugli importatori e sui distributori di LAEC nella Comunità, poiché tali prodotti, su base media ponderata, rappresentavano una percentuale relativamente limitata delle loro attività complessive, in termini di giro d'affari e di contributo ai profitti.

4. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(131) Sulla base di quanto precede, non sono stati riscontrati cambiamenti per quanto concerne l'interesse della Comunità che possano portare a conclusioni differenti rispetto a quelle concernenti le inchieste originarie sul Giappone, la Repubblica di Corea e Taiwan. Si conferma

quindi che non vi sono motivi impellenti che indichino come contrario all'interesse della Comunità il rinnovo delle misure antidumping concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan.

I. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(132) Come menzionato al punto 6, nel novembre 1997 è stato avviato un ulteriore procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, nei confronti delle importazioni di LAEC originari degli Stati Uniti d'America e della Thailandia. L'inchiesta della Commissione aveva stabilito definitivamente l'esistenza di significativi margini di dumping e di un grave pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria a causa di tali importazioni. Non erano stati trovati motivi impellenti che giustificassero, ai fini dell'interesse comunitario, la rinuncia ad introdurre nuove misure definitive. Di conseguenza, la Commissione aveva proposto al Consiglio l'imposizione di misure antidumping definitive sulle importazioni di LAEC originari degli USA e della Thailandia. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato la proposta entro le scadenze fissate nel regolamento di base. Di conseguenza, non sono state imposte misure definitive sulle importazioni dagli USA e dalla Thailandia e le misure provvisorie entrate in vigore nell'agosto del 1998 sono decadute il 28 febbraio 1999.

(133) La nuova inchiesta concernente gli USA e la Thailandia e i due presenti riesami sono stati condotti in gran parte simultaneamente. Come già detto, i presenti riesami sono giunti, in linea di massima, alle stesse conclusioni del nuovo procedimento concernente gli USA e la Thailandia per il medesimo prodotto interessato. Tali conclusioni chiedono in linea di massima la modifica delle misure definitive concernenti le importazioni dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan.

Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prevede che i dazi antidumping vengono istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio.

(134) Di conseguenza, si ritiene che, in mancanza di misure nei confronti degli Stati Uniti d'America e della Thailandia, l'imposizione di misure applicabili alle importazioni originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan in base alle conclusioni delle presenti inchieste sarebbe discriminatoria nei confronti di questi ultimi tre paesi.

(135) Considerando quanto precede, a fini di coerenza e per garantire il rispetto del principio di non discriminazione stabilito nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è necessario chiudere i procedimenti concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan, senza imporre misure antidumping.

- (136) Un produttore/esportatore giapponese ha asserito che il procedimento concernente il Giappone dovrebbe essere chiuso retroattivamente a far data dall'avvio della presente inchiesta, ossia il 3 dicembre 1997 poiché, mentre era in corso il riesame del Giappone, le importazioni originarie di tale paese erano ancora oggetto di misure antidumping ed erano quindi discriminate rispetto alle importazioni originarie degli USA e della Thailandia, non soggette alla riscossione di dazi.
- (137) Tuttavia, come osservato al punto 132, tra il dicembre 1997 e il 28 febbraio 1999 le importazioni originarie degli USA e della Thailandia erano oggetto di inchiesta al pari delle importazioni originarie del Giappone. Il fatto che in tale periodo fossero in vigore misure nei confronti del Giappone e non degli USA e della Thailandia è unicamente dovuto al fatto che il procedimento concernente gli USA e la Thailandia era in una fase diversa, trattandosi di un'inchiesta iniziale, mentre per quanto riguarda il Giappone le misure in vigore erano quelle imposte dal regolamento (CEE) n.3482/92. In tali circostanze, non vi è stata alcuna discriminazione poiché la situazione dei due procedimenti era diversa.
- (138) Tuttavia si ammette che, a partire dal 28 febbraio 1999, considerati i punti da 132 a 135, le importazioni originarie del Giappone dovrebbero essere trattate alla stregua di quelle originarie degli USA e della Thailandia. Lo stesso dicasi per la Repubblica di Corea e Taiwan. L'inchiesta concernente gli USA e la Thailandia avrebbe dovuto essere conclusa entro il 28 febbraio 1999 con l'imposizione di misure oppure con la chiusura del

procedimento. Il presente riesame era arrivato a conclusioni simili all'inchiesta concernente gli USA e la Thailandia e quindi al presente riesame deve essere applicato il medesimo trattamento.

- (139) Di conseguenza, i procedimenti concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan dovrebbero essere chiusi senza una nuova imposizione di misure antidumping, con effetto retroattivo a far data dal 28 febbraio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone è chiuso.

Articolo 2

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

REGOLAMENTO (CE) N. 174/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che abolisce il regolamento (CE) n. 3433/91 del Consiglio per quanto concerne l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3433/91 ⁽²⁾, in prosieguo denominato «il regolamento dei dazi definitivi», il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Per quanto riguarda il Giappone, l'aliquota di dazio è stata fissata al 35,7 %.
- (2) Per quanto riguarda la Cina, il regolamento dei dazi definitivi è stato modificato nel 1995 dal regolamento (CE) n. 1006/95 ⁽³⁾. Per quanto riguarda la Thailandia, esso è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 423/97 nel marzo del 1997 ⁽⁴⁾.

2. Avvio di un riesame

- (3) Nel maggio del 1996 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore nei confronti del Giappone e della Corea ⁽⁵⁾. Successivamente alla pubblicazione di tale avviso, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, in prosieguo denominato «il regolamento di base», relativa alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, presentata dalla Federazione europea dei produttori di accendini per conto della BIC SA e della Flamagas SA. In seguito tale richiesta ha ricevuto il sostegno della Swedish Match SA. La BIC SA, la Flamagas SA e la Swedish Match SA rappresentano la quasi totalità della produzione comunitaria del prodotto in questione.
- (4) La richiesta conteneva apparentemente sufficienti indizi del fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente portato a una reiterazione delle importazioni

oggetto di dumping causa del pregiudizio. A sostegno di tale probabilità si sono prodotti elementi di prova della presenza di una capacità sottoutilizzata in Giappone e del fatto che le importazioni dal Giappone avrebbero avuto l'effetto immediato di deprimere i prezzi dei produttori comunitari. Si sosteneva inoltre che tale situazione avrebbe esacerbato la perdurante vulnerabilità dell'industria comunitaria.

- (5) La Commissione ha pertanto annunciato il riesame del regolamento dei dazi definitivi in relazione al Giappone ⁽⁶⁾. Detto riesame è stato avviato a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, in quanto si è ritenuto opportuno procedere anche a un riesame intermedio. Per quanto riguarda la Corea, la misura è decaduta ⁽⁷⁾.

3. Inchiesta ai fini del riesame

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato l'unico produttore del paese esportatore notoriamente interessato, la Tokai Corporation, il suo importatore collegato nella Comunità, la Tokai Seiki GmbH, i rappresentanti del paese esportatore e i denunziati.
- (7) Alle parti direttamente interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Uno dei denunziati ha chiesto di essere sentito e la sua richiesta è stata accolta.
- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate dai produttori comunitari denunziati, dalle loro sussidiarie, dall'esportatore giapponese e dall'importatore ad esso collegato stabilito nella Comunità.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari e loro sussidiarie

- BIC SA (gruppo BIC), Clichy, Francia;
- BIC BJ 75, Redon, Francia;
- BIC Deutschland GmbH & Co., Ettlingen, Germania;
- BIRO BIC Ltd, Londra, Regno Unito;
- Laforest BIC SA, Tarragona, Spagna;
- Swedish Match Lighters BV, Assen, Paesi Bassi;
- Swedish Match Lighters (compresa la Cricket SA), Rillieux-la-Pape, Francia;
- Arnold André GmbH & Co., KG, Bünde, Germania;
- Flamagas SA, Barcellona e Llinas del Valle, Spagna.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/97 (GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 155 del 30.5.1996, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU C 361 del 30.11.1996, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU C 360 del 29.11.1996, pag. 2.

Produttore nel paese di origine

— Tokai Corporation Japan, Tokyo, Giappone.

- (10) Al fine dell'accertamento del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario, l'ambito d'applicazione geografico dell'inchiesta è stato la Comunità a 15 membri.
- (11) L'inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1996 (in prosieguo denominato «il periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1992 al termine del periodo dell'inchiesta.
- (12) L'inchiesta si è protratta oltre il termine normale di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base. La Commissione infatti ha ritenuto che i dati inizialmente raccolti ed esaminati non fossero sufficienti per utilizzarli come base per un nuovo dazio antidumping e che, per valutare con la debita precisione la probabilità di una reiterazione del dumping pregiudizievole, occorresse effettuare una visita di verifica presso l'esportatore in una fase avanzata dell'inchiesta. Inoltre, l'inchiesta si è protratta notevolmente in seguito alle lunghe deliberazioni del Consiglio conseguenti alle due iniziali proposte della Commissione di mantenere il dazio antidumping.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**1. Prodotto in esame**

- (13) I prodotti in esame sono gli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in prosieguo denominati «accendini a pietra focaia usa e getta») di cui al codice NC ex 9613 10 00.

Richiesta di inclusione di altri tipi di accendini

- (14) Va ricordato a questo proposito che sul mercato vi sono altri accendini usa e getta (i cosiddetti accendini elettronici o piezoelettrici) che non sono soggetti a misure antidumping. Due mesi dopo l'apertura dell'inchiesta ai fini del riesame, la Swedish Match SA ha chiesto che essa fosse estesa agli accendini elettronici (o piezoelettrici), sostenendo che gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili e gli accendini tascabili elettronici a gas non ricaricabili (in prosieguo denominati «accendini elettronici») costituivano un'unica categoria del prodotto.
- (15) Per quanto riguarda questa richiesta, va ricordato che il procedimento, aperto nell'aprile del 1990, si riferisce agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili e che si è già accertato [cfr. in particolare il regolamento (CEE) n. 3433/91, che conferma le conclusioni provvisorie di cui al punto 11 del regolamento (CEE) n. 1386/91 del Consiglio (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 20)] che gli accendini elettronici avevano caratteristiche tecniche (di base) assai diverse rispetto agli accendini a pietra focaia usa e getta attualmente assoggettati ai dazi antidumping. La richiesta non conteneva alcun elemento

di prova del fatto che tali conclusioni non fossero più valide. In particolare, non si indicava alcun cambiamento delle caratteristiche tecniche (di base), quali il sistema di accensione, dell'uno o dell'altro tipo di accendini, che potesse invalidare le conclusioni del regolamento dei dazi definitivi.

- (16) Poiché gli elementi di prova presentati erano insufficienti a giustificare l'inclusione nell'inchiesta degli accendini elettronici, e dato che la richiesta è stata presentata tardivamente da una parte che aveva sostenuto senza riserve la richiesta di riesame, non è stato possibile accogliere la domanda di ampliamento dell'ambito di applicazione dell'inchiesta ai fini del riesame.

Dimensioni e modelli diversi

- (17) Va infine notato che il prodotto in esame è fabbricato in dimensioni e modelli diversi. Tutti questi accendini a pietra focaia usa e getta hanno le stesse caratteristiche tecniche di base e gli stessi usi di base e svolgono la stessa funzione. Come nelle inchieste precedenti, si è pertanto considerato che l'intera gamma di modelli di accendini a pietra focaia usa e getta costituisca un'unica categoria di prodotti.

2. Prodotto simile

- (18) Per quanto riguarda gli accendini a pietra focaia usa e getta prodotti e venduti sul mercato interno in Giappone, l'inchiesta ha dimostrato che tali prodotti erano in tutto e per tutto identici, o molto simili, a quelli esportati nella Comunità dal paese in questione.
- (19) L'inchiesta ha inoltre accertato che gli accendini a pietra focaia usa e getta importati dal paese in questione e quelli prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario hanno caratteristiche tecniche di base simili e sono destinati allo stesso uso. Gli accendini a pietra focaia usa e getta prodotti e venduti dall'industria comunitaria vanno pertanto considerati prodotti simili a quelli importati dal paese in questione.
- (20) Si è quindi concluso che gli accendini a pietra focaia usa e getta prodotti e venduti nella Comunità e quelli prodotti e venduti in Giappone devono essere considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base, a quelli esportati dal Giappone nella Comunità.

C. DUMPING**1. Valore normale**

- (21) Come già nell'inchiesta originale, la Tokai Corporation è stata l'unico produttore esportatore giapponese che ha collaborato. Nel periodo dell'inchiesta questa società ha venduto sul suo mercato nazionale 20 diversi modelli del prodotto in questione. Solo due di questi modelli sono stati esportati nella Comunità.

- (22) Le vendite del prodotto in esame di questo esportatore sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta sono state complessivamente rappresentative, in quanto il loro volume totale superava la soglia del 5 % delle vendite all'esportazione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Anche le vendite sul mercato interno di ciascuno dei due modelli del prodotto esportati nella Comunità sono state rappresentative, superando lo stesso parametro del 5 %.
- (23) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha anche dovuto stabilire se le vendite di ciascun modello sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali analizzando la proporzione delle vendite remunerative rispetto al totale delle vendite. Dall'inchiesta è emerso che tutte le vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta sono state remunerative. Il valore normale si è basato dunque sulla media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le operazioni sul mercato interno relative ai due modelli in questione.

2. Prezzo all'esportazione

- (24) Tutte le vendite all'esportazione dell'esportatore in questione nel periodo dell'inchiesta sono state effettuate a una società collegata nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono quindi stati costruiti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguato per tenere conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei dazi antidumping e di un margine di profitto del 5 %. Il profitto è stato stabilito in base ai margini di profitto degli importatori indipendenti considerati adeguati nel settore commerciale in questione.
- (25) Laddove per ricostruire i prezzi all'esportazione si sono rese necessarie ripartizioni dei costi per le spese generali, amministrative e di vendita degli importatori, esse sono state effettuate in base al fatturato.

3. Confronto e margine di dumping

- (26) A norma dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, sono state messe a confronto la media ponderata del valore normale per modello e la media ponderata del prezzo all'esportazione per modello, al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto, sono stati concessi adeguamenti per le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi per le quali sono stati presentati sufficienti elementi di prova. In particolare, sono stati apportati adeguamenti in relazione al trasporto, all'assicurazione, ai crediti e all'imballaggio.

- (27) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping accertato, in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria a norma delle importazioni, è del 208,1 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (28) Nella presente inchiesta, la Tokai Seiki GmbH — una sussidiaria della Tokai Corporation che fabbrica il prodotto in esame nella Comunità ed è l'unico importatore comunitario di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone che ha collaborato — non è stata inclusa nella definizione di industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base essendo l'unico importatore del prodotto in esame e una sussidiaria al 100 % della Tokai Corporation Japan.
- (29) Non tenendo conto della produzione della Tokai Seiki GmbH, i tre produttori comunitari che hanno collaborato alla presente inchiesta (comprese le loro sussidiarie) rappresentavano la quasi totalità della produzione comunitaria di accendini a pietra focaia usa e getta. I tre produttori comunitari che hanno collaborato costituiscono dunque l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

- (30) Nel punto 15 del regolamento dei dazi definitivi si concludeva che «il cumulo delle importazioni oggetto di dumping dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Thailandia avevano arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria». Dato che nel frattempo è scaduta la misura relativa alla Repubblica di Corea e sono state modificate le misure relative alla Repubblica popolare cinese e alla Thailandia a seguito dei riesami intermedi, come indicato nel punto 2 di detto regolamento, si è dovuta esaminare l'incidenza effettiva, e la possibile incidenza in termini di reiterazione, delle importazioni originarie del Giappone indipendentemente dalle altre.

2. Consumo nella Comunità

- (31) Per calcolare il consumo totale apparente di accendini a pietra focaia usa e getta nella Comunità, sono state sommate le vendite dei produttori comunitari nella Comunità al totale delle importazioni originarie di paesi terzi dichiarate in corrispondenza del codice NC ex 9613 10 00. È stato apportato un adeguamento per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina per gli anni 1994 e 1995 [cfr. punto 46 del regolamento (CE) n. 423/97]. Così calcolato, il consumo annuo apparente nella Comunità è aumentato del 27 %, passando da 617,7 milioni di pezzi nel 1992 a 785,4 milioni di pezzi nel 1996.

3. Fattori relativi alle importazioni originarie del Giappone

Volume e quota di mercato

- (32) Dal 1992 al periodo dell'inchiesta le importazioni dal Giappone sono calate in termini assoluti a livelli molto bassi. In termini indicizzati, le importazioni erano pari a 100 nel 1992, a 150 nel 1993, a 33 nel 1994 e a 83 nel 1995, e nel periodo dell'inchiesta le vendite di tali importazioni non superavano quota 6,1. La quota di mercato delle importazioni dal Giappone è diminuita dallo 0,5 % circa del 1992 e del 1993 allo 0,06 % del periodo dell'inchiesta. La misura antidumping oggetto del riesame ha dunque efficacemente limitato l'incidenza del dumping delle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone.
- (33) In questo contesto, tuttavia, va notato che una quota considerevole del totale delle importazioni è stata oggetto di dumping. È il caso, in particolare, delle importazioni dal Messico, dalle Filippine e dalla Thailandia, come indicato nel regolamento (CE) n. 423/97.

Sottoquotazione dei prezzi

- (34) La Commissione ha calcolato in quale misura i prezzi praticati dall'esportatore sul mercato della Comunità sottoquotassero i prezzi praticati dai produttori comunitari. Poiché tutte le vendite dell'esportatore sono state effettuate all'importatore ad esso collegato, il confronto è stato fatto al livello delle vendite al primo cliente indipendente, sulla base delle medie ponderate dei prezzi di vendita dell'importatore collegato e dei produttori comunitari al netto di ogni sconto o tassa. Il prezzo praticato dall'importatore collegato non è stato adeguato per tener conto dei dazi antidumping pagati.
- (35) Il confronto è stato effettuato al livello dei prezzi ai grossisti (escludendo quindi le vendite a dettaglianti e al settore pubblicitario). Il confronto dei prezzi è stato inoltre effettuato per gli accendini nudi (comprendendo però gli accendini che l'esportatore presentava come «rivestiti»), in quanto l'esportatore non aveva esportato accendini stampati o dotati di custodia nel periodo dell'inchiesta.
- (36) Come già nell'inchiesta originale e a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, il calcolo della sottoquotazione dei prezzi è stato effettuato per accendini con analogo contenuto di gas [cfr. punto 13 del regolamento (CE) n. 3433/91].
- (37) Su questa base è stato riscontrato che nel periodo dell'inchiesta il prezzo medio dei prodotti importati sottoquotava la media ponderata dei prezzi dei produttori comunitari del 22,9 %. Tale dato va confrontato con la sottoquotazione media dell'11,5 % accertata nell'indagine originale. Va pertanto concluso che il livello di sottoquotazione dell'esportatore è aumentato, nonostante l'effetto

di maggiorazione che il dazio antidumping del 35,7 % deve aver avuto sul prezzo praticato dall'importatore collegato.

4. Situazione dell'industria comunitaria

Produzione

- (38) Dal 1992 al 1996 la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 28 %.

Capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva

- (39) Il tasso di utilizzo della capacità produttiva è aumentato dal 66 % del 1992 al 73 % del 1994, per scendere al 71 % nel periodo dell'inchiesta. Tale calo, tuttavia, è coinciso con un aumento della capacità. Sebbene sia stato segnalato un aumento della capacità vicino al 25 %, gli aumenti di capacità sono molto recenti, in quanto dal 1992 al 1994 non sono stati registrati sensibili incrementi.

Volume delle vendite

- (40) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono aumentate del 33 % in termini di pezzi venduti.

Quota di mercato

- (41) In un mercato in espansione, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato un calo abbastanza costante, passando dal 66,1 % del 1992 al 46,8 % del 1995, dopodiché c'è stato un modesto aumento che l'ha portata al 53,6 % nel periodo dell'inchiesta. Tale quota di mercato è ancora leggermente inferiore a quella del 1990 pari al 57,3 %, ma dimostra che l'industria comunitaria inizia a riprendersi dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

Evoluzione dei prezzi e volume totale delle vendite

- (42) È stato accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria aveva subito una flessione vicina all'8 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. L'andamento favorevole del volume delle vendite non ha trovato dunque pieno riscontro in termini di fatturato: il valore delle vendite sul mercato comunitario è aumentato solo del 23 %.
- (43) È risaputo che il mercato degli accendini è molto sensibile ai prezzi. Ciò significa che, in presenza di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo, l'industria comunitaria è costretta a ridurre i prezzi per cercare di mantenere la sua quota di mercato, il suo livello di produzione e il suo utilizzo della capacità produttiva, o è destinata a perdere quota di mercato se cerca di mantenere inalterati i prezzi.

Redditività

- (44) Dopo alcuni anni di perdite, la redditività del fatturato dell'industria comunitaria è stata leggermente positiva nel 1991 e ha subito un lieve deterioramento nel 1992 [cfr. punto 55 del regolamento (CE) n. 423/97].
- (45) Per la presente inchiesta si è preso come termine di paragone il 1992. Dopo un ulteriore calo nel 1993, i risultati finanziari dell'industria comunitaria sono andati costantemente migliorando: rispetto al 1992, i tassi di profitto sono più che raddoppiati nel 1994 e più che triplicati nel periodo dell'inchiesta.
- (46) Ciononostante, i dati forniti dall'industria comunitaria — che a questo fine non comprendeva uno dei denunziati che non ha dato una risposta ammissibile in merito alla redditività dimostrano che dal 1992 in poi il suo rendimento finanziario complessivo è rimasto costantemente inferiore all'obiettivo fissato per questo settore come ragionevole profitto nel regolamento dei dazi definitivi [cfr. punto 17 del regolamento (CE) n. 423/97]. Nel 1992 e nel 1993, infatti, gli utili sono stati molto modesti e, sebbene negli anni successivi si sia registrato un miglioramento, essi rimanevano ancora inferiori alla metà del livello non pregiudizievole prefissato.

Scorte

- (47) L'industria comunitaria non ha accumulato scorte significative. In questo settore è prassi abituale interrompere la produzione se le scorte diventano eccessive in quanto lo stoccaggio di accendini contenenti gas per un lungo periodo comporta dei rischi per la sicurezza. Inoltre, essendo stato compiuto uno sforzo di razionalizzazione, al termine del periodo dell'inchiesta le scorte complessive erano del 30 % circa inferiori a quelle di fine 1992.

Occupazione

- (48) Dal 1992 al periodo dell'inchiesta, l'occupazione nell'industria comunitaria è prima rimasta stabile (dal 1992 al 1994) ed è quindi aumentata del 17 % circa (a partire dal 1995). Questo potrebbe essere interpretato come un sintomo di ripresa, ma va notato che nel 1992 l'occupazione aveva raggiunto un minimo storico, essendo diminuita del 13 % rispetto al 1989 [cfr. punto 49 del regolamento (CE) n. 1006/95]. È stato osservato che gran parte dell'espansione riguarda il segmento delle vendite e dell'amministrazione, piuttosto che la produzione.

Esportazioni

- (49) L'industria comunitaria ha ottenuto buoni risultati nei mercati delle esportazioni. Le sue vendite in termini di pezzi sono costantemente aumentate dal 1992 al periodo dell'inchiesta. In questo lasso di tempo le vendite all'esportazione, che rappresentano il 60 % circa

della produzione complessiva dell'industria comunitaria, sono aumentate del 69 %.

5. Conclusioni

- (50) La situazione dell'industria comunitaria è migliorata negli ultimi anni grazie a un aumento delle vendite sia sul mercato della Comunità, sia nei paesi terzi. Tale sviluppo ha coinciso con l'istituzione di vari dazi antidumping.
- (51) Con tutta probabilità, l'aumento delle vendite sul mercato comunitario è dovuto alla crescita dei consumi e, in minor misura, ai benefici effetti delle misure antidumping adottate dalla Comunità.
- (52) La tendenza decrescente della quota di mercato dell'industria comunitaria è stata arrestata nel 1995, ma la sua quota di mercato del 53,6 % nel periodo dell'inchiesta è ancora inferiore a quella del 1992.
- (53) L'aumento del consumo apparente e il fatto che sono state adottate misure antidumping avrebbero dovuto far aumentare i prezzi sul mercato comunitario. È stato invece accertato che i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti dell'8 %.
- (54) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono risultate più remunerative nel periodo dell'inchiesta che, ad esempio, nel 1992. Anche dopo l'applicazione del dazio antidumping, però, i prezzi praticati dall'esportatore nel mercato comunitario sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria e i livelli di remuneratività rimanevano abbondantemente inferiori al livello non pregiudizievole stabilito nel regolamento dei dazi definitivi.
- (55) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'industria comunitaria continui a subire un pregiudizio, in particolare in termini di redditività e di crescita della quota di mercato. Dato che la quota di mercato delle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone era molto modesta, non è stato possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Giappone e detto pregiudizio. Il pregiudizio provocato da tali importazioni si considera pertanto trascurabile o comunque non grave.

F. PROBABILITÀ DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING CAUSA DEL PREGIUDIZIO**1. Introduzione**

- (56) L'industria comunitaria ha chiesto che fosse riesaminato il regolamento dei dazi definitivi, sostenendo che era probabile una reiterazione del dumping causa del pregiudizio. Per valutare questo aspetto sono stati presi

in considerazione numerosi fattori, in particolare il comportamento del gruppo dell'esportatore, la disponibilità di capacità non utilizzata presso l'impianto dell'esportatore in Giappone, l'esistenza di un impegno relativo ai prezzi delle esportazioni di un'impresa appartenente al gruppo dell'esportatore e il prezzo che l'esportatore potrebbe praticare se si lasciasse scadere il dazio. Oltre alla posizione dell'industria comunitaria, sono stati esaminati l'impatto che potrebbe avere sull'industria comunitaria una ripresa delle esportazioni dal Giappone, l'esistenza di pratiche di dumping e l'evoluzione della quota del totale delle importazioni nel mercato comunitario.

2. Comportamento del gruppo dell'esportatore

- (57) Negli ultimi anni sono stati importati dal Giappone e venduti sul mercato comunitario solo piccoli quantitativi di accendini a pietra focaia usa e getta, soprattutto rispetto alle importazioni da altri paesi terzi (specialmente Cina, Messico, Filippine e Thailandia), i cui prezzi sono risultati a livelli di dumping. Il modesto livello delle importazioni originarie del Giappone, però, va esaminato alla luce del comportamento del gruppo Tokai.
- (58) L'unico esportatore nell'inchiesta relativa, tra l'altro, alle importazioni originarie del Messico — a seguito della quale sono state istituite misure antidumping definitive nel marzo 1997 — era una sussidiaria posseduta e controllata al 100 % dal gruppo Tokai, creata dopo l'istituzione di misure antidumping nei confronti degli accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone [cfr. punti 9 e 36 del regolamento (CE) n. 423/97]. I dati relativi alle importazioni dimostrano che le importazioni dal Messico hanno semplicemente rimpiazzato i prodotti fabbricati (ed esportati) dalla Tokai Corporation nel suo stabilimento giapponese, dopo l'istituzione delle misure del 1991 nei loro confronti. I quantitativi di accendini originari del Messico importati, infatti, sono simili a quelli che la Tokai Corporation esportava dal Giappone nel mercato comunitario prima dell'istituzione della misura del 1991. Va inoltre ricordato che la Tokai Corporation ha avviato una tendenza di prezzi al ribasso vendendo accendini giapponesi a prezzi di dumping alla fine degli anni Ottanta. Tale tendenza è stata successivamente rafforzata dalle pratiche di dumping di altri produttori asiatici e tramite la ripresa del dumping di questo gruppo attraverso la sussidiaria creata in Messico.
- (59) Alla luce di quanto sopra, il modesto livello delle importazioni dal Giappone nel periodo dell'inchiesta non può indurre a concludere che detti sviluppi, verificatisi dopo l'istituzione delle misure del 1991, sono il risultato del normale comportamento economico di un produttore esportatore, vale a dire di un comportamento indipendente dalle misure oggetto di riesame. Infatti, essi sono il risultato di una apparente strategia del gruppo Tokai.

- (60) Nell'esaminare le probabili conseguenze qualora si lasciasse scadere la misura esistente, si ritiene dunque opportuno tener conto del fatto che il 7 marzo 1997 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Messico, delle Filippine e della Thailandia con il regolamento (CE) n. 423/97 e che l'esportatore messicano, attualmente assoggettato a misure antidumping, è una sussidiaria dell'esportatore giapponese.

3. Capacità produttiva giapponese

- (61) Dal 1992 al periodo dell'inchiesta la capacità produttiva dell'esportatore è diminuita del 54 %. Oltre alla capacità produttiva, tuttavia, è diminuito anche il tasso di utilizzo (espresso in percentuale) della sua capacità residua, sceso del 38 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.
- (62) Nel periodo dell'inchiesta la capacità inutilizzata dello stabilimento giapponese dell'esportatore era superiore ai 56,6 milioni di accendini a pietra focaia usa e getta esportati dalla Tokai Corporation dal Giappone nel 1989 (vale a dire nel periodo dell'inchiesta originale). È stato inoltre accertato che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la capacità inutilizzata era rimasta sostanzialmente stabile in termini assoluti, dato che il calo della capacità produttiva e del suo tasso di utilizzo sono stati paralleli.

4. Impegno relativo ai prezzi applicabile a un'altra società del gruppo

- (63) Successivamente all'istituzione della misura oggetto del riesame, l'esportatore ha trasferito in Messico la produzione di accendini a pietra focaia usa e getta destinati all'esportazione nel mercato comunitario e quando, nel marzo 1997, sono state garantite le misure antidumping nei confronti di tali importazioni ha offerto un impegno relativo ai prezzi per le importazioni originarie di quel paese.
- (64) Senza spostare la produzione dal Messico al Giappone, l'esportatore dispone di sufficiente capacità presso i propri impianti giapponesi per rifornire il mercato comunitario con una quantità di accendini superiore alle esportazioni del 1989, cosa che permetterebbe all'esportatore di applicare sul mercato comunitario prezzi inferiori a quelli permessi per i prodotti importati originari del Messico.

5. Continuazione del dumping e prezzo che l'esportatore potrebbe praticare

- (65) Come è stato detto, nel periodo dell'inchiesta le importazioni a prezzo di dumping di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone sono continuate. Dato che i prodotti importati sono stati venduti con margini di dumping notevolmente superiori a quelli dell'inchiesta originale, sembra probabile che il dumping continui.

(66) Nonostante l'applicazione del dazio antidumping, la sottoquotazione del prezzo medio unitario praticato dai produttori comunitari era ancora significativa (22,9 %) nel periodo dell'inchiesta. Se dal prezzo praticato al primo cliente indipendente fosse stato dedotto il dazio antidumping, il prezzo medio dell'industria comunitaria sarebbe stato sottoquotato addirittura del 43,1 %.

6. Conseguenze per l'industria comunitaria

(67) L'effetto di depressione dei prezzi del dumping ancora in atto nel periodo dell'inchiesta è stato minimo grazie all'applicazione del dazio antidumping e ai piccoli quantitativi importati. L'esportatore, tuttavia, aveva una capacità inutilizzata sufficiente per riprendere le esportazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone a livelli significativi, vale a dire simili ai quantitativi importati nel 1989 (56,6 milioni di pezzi). Se un simile quantitativo di accendini fosse venduto sul mercato comunitario ai prezzi praticati dalla sussidiaria tedesca dell'esportatore nel periodo dell'inchiesta, ciò si tradurrebbe in una sostanziale pressione al ribasso sui prezzi nel mercato comunitario, con corrispondenti perdite di fatturato e quota di mercato.

(68) Il quantitativo importato dal Giappone nel 1989 rappresenterebbe attualmente una quota di mercato del 7,2 % circa. Una simile quota di mercato è troppo consistente per non avere ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Non si è potuto però stabilire con precisione che effetto avrebbe l'abolizione delle misure su fattori quali le quote di mercato, la redditività e l'occupazione nell'industria comunitaria, poiché molto dipenderebbe da fattori incerti quali l'aumento dei consumi nella Comunità e la depressione generale dei prezzi che potrebbe derivare da una ripresa delle importazioni in quantitativi significativi.

(69) È stata effettuata un'analisi globale di alcuni specifici aspetti dei principali mercati regionali della Comunità per valutare che impatto potrebbe avere sull'industria comunitaria l'importazione di quantitativi significativi di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone a prezzi considerevolmente inferiori al prezzo comunitario.

(70) È stato stabilito che la concorrenza sul mercato tedesco era accesa in quanto i grandi distributori, e in particolare le catene di supermercati, scelgono generalmente uno o due fornitori per ciascun prodotto offerto nei loro punti di vendita ed esercitano in tal modo una pressione al ribasso sui prezzi di tali fornitori. In una simile situazione, anche una sottoquotazione minima impedisce all'industria comunitaria di avere accesso a reti di distribuzione che rappresentano un gran numero di consumatori. Gli effetti di una futura sottoquotazione dei prezzi sarebbero dunque significativi in termini di

perdita di quota di mercato e redditività e con tutta probabilità durerebbero a lungo, in quanto l'accesso alle reti di distribuzione è generalmente concesso per lunghi periodi contrattuali.

(71) È stato anche stabilito che, a livello di produttori, i prezzi del Regno Unito erano relativamente bassi e i produttori comunitari non erano ben stabiliti in tale mercato. In una situazione del genere, una futura sottoquotazione dei prezzi ostacolerebbe la penetrazione degli accendini a pietra focaia usa e getta dei produttori comunitari in questo già difficile mercato e ridurrebbe ulteriormente la redditività delle loro vendite.

(72) La concorrenza sul mercato francese è risultata notevole grazie alla presenza degli stabilimenti di produzione di due grandi produttori comunitari, ma la depressione dei prezzi sembra meno accentuata rispetto, ad esempio, alla Germania e al Regno Unito. Future e maggiorate sottoquotazioni potrebbero tuttavia causare una maggiore depressione dei prezzi e perdita di quote di mercato.

(73) È stato ugualmente accertato che due produttori comunitari hanno stabilimenti di produzione in Spagna e sono ben stabiliti in questo mercato. È stato rilevato che una parte assai consistente del mercato spagnolo era rifornita da produttori non comunitari, dato che la Spagna era il secondo Stato membro importatore nel 1995, e che i prezzi erano bassi rispetto alla Francia e alla Germania. Poiché uno dei produttori stabiliti in Spagna ha indicato che non era possibile un'ulteriore razionalizzazione e riduzione dei costi nel suo stabilimento di produzione, è probabile che una sostanziale perdita di quota di mercato o una guerra sui prezzi sul mercato spagnolo porti a una chiusura del suo stabilimento, soprattutto se a tale perdita facesse riscontro un'evoluzione analoga nel vicino e importante mercato francese.

7. Volume e prezzi delle importazioni complessive

(74) Come è stato detto, l'esportatore giapponese ha deciso di rifornire il mercato comunitario di prodotti fabbricati in Messico, rispetto ai quali sono state istituite misure antidumping nel marzo 1997. L'effetto riparatore delle misure istituite nel 1991 è stato dunque molto inferiore a quello che sarebbe stato in circostanze normali.

(75) Il totale delle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta, inoltre, è cresciuto del 74 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, registrando un aumento molto superiore a quello dei consumi nello stesso periodo. La quota di mercato di tali importazioni è quindi salita dal 33,5 % del 1992 al 53 % del 1995 ed è diminuita al 46,3 % del 1996.

(76) Come hanno dimostrato le successive misure antidumping istituite dal 1992 al 1998, c'è stato un continuo afflusso di importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping da paesi terzi sul mercato comunitario. Di conseguenza, i prezzi sul mercato comunitario hanno continuato a diminuire, raggiungendo livelli molto bassi: nonostante l'espansione del mercato, i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti dell'8 % dal 1992 al periodo dell'inchiesta.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Industria comunitaria

(77) L'industria comunitaria subisce da quasi dieci anni gli effetti delle importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping di accendini a pietra focaia usa e getta. L'obiettivo del dazio definitivo oggetto del riesame — ristabilire un'equa concorrenza nel mercato comunitario tra i produttori comunitari e le loro controparti esportatrici di paesi terzi — non è stato pienamente raggiunto come indicano i successivi sviluppi: la stessa Tokai ha aperto uno stabilimento di produzione in Messico e ha iniziato ad esportare di lì nella Comunità europea a prezzi di dumping, mentre altri paesi terzi — più specificamente la Cina, le Filippine e la Thailandia — hanno fatto a loro volta ricorso a pratiche di dumping. L'industria comunitaria non ha potuto così riprendersi del tutto, nonostante gli sforzi compiuti per ridurre i costi e beneficiare di economie di scala.

(78) L'industria comunitaria comprende due gruppi multinazionali che vendono vari prodotti oltre agli accendini a pietra focaia usa e getta e un produttore relativamente piccolo, che combina la produzione di accendini a pietra focaia usa e getta con una società commerciale.

(79) Negli ultimi anni l'industria comunitaria ha compiuto notevoli sforzi per aumentare la sua produttività, cercando di ridurre al minimo i costi di produzione e di aumentare la propria competitività in questo mercato sensibile ai prezzi. Sono stati attuati programmi di razionalizzazione: i due gruppi produttori hanno razionalizzato il loro processo di produzione e adeguato le loro strutture, mentre gli sforzi del terzo produttore si sono concentrati sulla realizzazione di economie di scala. Sono stati inoltre effettuati nuovi investimenti per aumentare la produttività. Dato però che le vendite all'esportazione sono cresciute molto più rapidamente delle vendite nella Comunità e rappresentano più della metà delle vendite dei produttori comunitari, gli investimenti in capacità produttiva sono stati compiuti soprattutto allo scopo di approvvigionare mercati diversi da quello comunitario.

(80) Sebbene non si siano verificate chiusure di stabilimenti, ciò sembra dovuto a un'impostazione strategica dei produttori interessati, sostenuta dall'esistenza di misure antidumping relative agli accendini a pietra focaia usa e getta e allo sviluppo delle loro vendite all'esportazione. A questo proposito, va notato che tutti e tre i produttori hanno attività remunerative in altri settori, che forniscono risorse finanziarie sufficienti per mantenere per qualche tempo i loro stabilimenti di produzione di accendini a pietra focaia usa e getta. Non può essere però escluso che gli effetti della cessazione di una misura antidumping possano portare alla chiusura di uno o più stabilimenti di produzione.

(81) Alla luce di quanto sopra, l'efficacia delle misure della Comunità volte a ristabilire condizioni di mercato eque ed aperte e a difendere l'industria comunitaria da una pratica commerciale sleale è in pericolo. Anche a prescindere da questo importante aspetto, poi, se si lasciassero scadere le misure antidumping e di conseguenza si verificasse un dumping causa di pregiudizio di grandi quantitativi di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone ci sarebbe un grave rischio che i produttori comunitari abbandonino la produzione in uno o più stabilimenti.

2. Importatori

(82) Poiché l'esportatore non ha dichiarato alcuna vendita diretta a parti non collegate nella Comunità europea e non è stata ricevuta alcuna reazione da alcun importatore dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura, non è stato possibile individuare importatori non collegati di accendini della Tokai originari del Giappone.

(83) Per quanto riguarda la sussidiaria della Tokai in Germania, che è l'unico importatore di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone, va notato che tale società occupava un numero molto limitato di persone rispetto all'industria comunitaria. È probabile dunque che l'incidenza del mantenimento della misura oggetto del riesame su tale importatore sia minima.

3. Consumatori

(84) Nell'inchiesta originale gli importatori hanno sostenuto che le misure antidumping relative agli accendini a pietra focaia usa e getta avrebbero danneggiato gli interessi dei consumatori. Nella presente inchiesta, tuttavia, non sono state ricevute osservazioni di associazioni di consumatori, né vi è altro motivo di credere che si sia verificato un cambiamento delle circostanze che possa invalidare le argomentazioni utilizzate nelle inchieste precedenti per confutare tale tesi.

H. ABOLIZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING

- (85) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi era la probabilità di una reiterazione del dumping causa del pregiudizio e nell'aprile 1999 ha presentato la seconda di due proposte miranti ad istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone. Tuttavia, il Consiglio non ha raggiunto la maggioranza richiesta per adottare il regolamento in base né alla prima né alla seconda proposta della Commissione.
- (86) L'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base prevede che le misure antidumping scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora si effettui un riesame in previsione della scadenza, le misure antidumping restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.
- (87) Tuttavia, nel caso in oggetto, in quanto il Consiglio ha deciso di non adottare un regolamento sulla base di una proposta della Commissione, il riesame non sarebbe concluso e le misure rimarrebbero in vigore per un periodo di tempo indeterminato.
- (88) Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base prevede che i riesami si svolgano rapidamente e si concludano entro dodici mesi dalla data del loro inizio.
- (89) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone deve essere abrogato al fine di evitare una indebita durata del riesame e il permanere in vigore delle misure antidumping per un periodo di tempo indefinito.

I. DISPOSIZIONI FINALI

- (90) A tutte le parti interessate che hanno collaborato all'inchiesta, ai denunzianti, all'esportatore e al governo giapponese sono stati comunicati per iscritto i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione

intendeva raccomandare l'abrogazione della misura definitiva.

- (91) I produttori denunciati hanno avanzato obiezioni in merito alla linea d'azione prevista, asserendo che le circostanze non sono cambiate e che, a loro giudizio, il dazio antidumping dovrebbe essere mantenuto.
- (92) Tenendo conto del fatto che nel frattempo è scaduto il dazio antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea imposto dal medesimo regolamento che istituisce il dazio antidumping definitivo sugli accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone, è opportuno adottare le necessarie disposizioni per eliminare da detto regolamento i riferimenti al dazio antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 3433/91 è abolito per quanto concerne l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, della voce NC ex 9613 10 00, originari del Giappone.
2. Il regolamento (CEE) n. 3433/91 è modificato come segue:
 - i) All'articolo 1, paragrafo 1, le parole «originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea» sono sostituite dalle parole «originari della Repubblica popolare cinese».
 - ii) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il dazio ammonta a 0,065 EUR per accendino.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

REGOLAMENTO (CE) N. 175/2000 DEL CONSIGLIO**del 24 gennaio 2000****che istituisce un nuovo dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese esportate nella Comunità da alcuni produttori esportatori e che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio ⁽²⁾, (in prosieguo denominato «il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 38 % sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, ad eccezione delle importazioni provenienti da alcuni produttori esportatori nei confronti dei quali ha istituito aliquote di dazio individuali.

B. PROCEDIMENTO ATTUALE

(2) La Commissione ha ricevuto cinque domande per avviare un riesame, relativo ai «nuovi esportatori», del regolamento definitivo, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo denominato «il regolamento di base»). Le domande sono state presentate da Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leather Products Co. Ltd e Panyu Simone Handbag Ltd (in prosieguo denominati «i richiedenti»). I richiedenti hanno dichiarato di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale, di non essere collegati ad alcuno dei produttori esportatori soggetti alle misure in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione, di non avere esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta su cui si sono basate le misure antidumping, cioè nel periodo compreso fra il 1° aprile 1995 e il 31 marzo 1996 (in prosieguo denominato «periodo dell'inchiesta iniziale»), ma di averlo successivamente esportato nella Comunità.

(3) La Commissione ha esaminato le prove presentate dai richiedenti e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 152/1999 ⁽³⁾, un riesame del regolamento definitivo per quanto riguarda i cinque richiedenti ed ha aperto un'inchiesta.

Il regolamento con cui è stato avviato il riesame ha anche abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento definitivo per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione, fabbricato ed esportato nella Comunità dai richiedenti, ed ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare tali importazioni.

(4) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso indicato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento definitivo, cioè: borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti quali chiavi, portamonete, occorrente per il trucco, sigarette, indipendentemente dalla loro dimensione e forma.

(5) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità del paese esportatore. Ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(6) La Commissione ha inviato i questionari ai cinque richiedenti, i quali hanno tutti risposto. Due di loro hanno chiesto anche lo status di economia di mercato.

(7) Nel corso dell'inchiesta, la Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd ha reiterato la richiesta di riesame relativo ai «nuovi esportatori». Pertanto, presso la sua sede sono state effettuate verifiche per quanto riguarda lo status di economia di mercato ma non per quanto riguarda lo status di «nuovo esportatore» e i prezzi all'esportazione.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 208 del 2.8.1997, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2380/98 (GU L 296 del 5.11.1998, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.1999, pag. 10.

- Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd, Dongguan and Beijing, Repubblica popolare cinese,
 - York Star Co. Ltd., Hong Kong (in relazione alla Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd),
 - Dongguan Hsin Wan Foreign Trade Development Co., Dongguan, Repubblica popolare cinese (in relazione alla Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd),
 - Panyu Simone Handbag Ltd, Guangzhou, Repubblica popolare cinese,
 - Simone Accessories Collection Ltd., Kyungki-do, Repubblica di Corea (in relazione alla Panyu Simone Handbag Limited),
 - Gainth Industrial Ltd, Hong Kong,
 - Macia Company Ltd, Hong Kong, e Yen Sheng Factory Ltd, Hong Kong (dato che i due richiedenti sono collegati, le loro domande sono state esaminate congiuntamente).
- (9) Il periodo dell'inchiesta è in questo caso compreso fra il 1° aprile 1996 e il 31 dicembre 1998 (in prosieguo denominato «periodo dell'inchiesta attuale»).

C. STATUS DI «NUOVO ESPORTATORE»

- (10) L'inchiesta ha valutato se i richiedenti soddisfacevano le condizioni per il trattamento individuale, non erano collegati ad alcuno dei produttori esportatori soggetti alle misure in vigore per quanto riguarda il prodotto in questione, non avevano esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale e lo avevano esportato in un secondo tempo. Le conclusioni relative ai vari richiedenti sono state le seguenti:

1. Gainth Industrial Ltd

- (11) Inizialmente la compagnia ha affermato di avere esportato 6 400 unità del prodotto in questione nella Comunità in un periodo successivo a quello dell'inchiesta iniziale. Le verifiche hanno però dimostrato che la cifra non era esatta. Il richiedente ha ammesso di aver fornito dichiarazioni non accurate affermando, infine, di aver esportato nella Comunità 86 unità del prodotto in questione. Le 86 unità riguardano un singolo modello.
- (12) Le informazioni fornite dal richiedente e verificate in loco hanno rivelato che il modello in questione era una borsa per documenti o una borsa portacarte e non una borsetta. Il modello fa comunque parte di una collezione composta esclusivamente da borse portacarte in cuoio. Sulla fattura figurava la dicitura «borsa per documenti in cuoio» e l'importatore ha dichiarato il modello in questione nel documento amministrativo unico al codice NC 4202 11 90, cioè bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toilette e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e simili contenitori.
- (13) Il richiedente ha contestato la classificazione di borsa per documenti attribuita al modello in questione avanzando due tesi:

- Secondo il richiedente, i prodotti effettivamente esportati erano stati ridisegnati rispetto alla collezione originale di borse portacarte in cuoio, e quindi il modello in questione aveva perso le caratteristiche della borsa portacarte.

A tal proposito, va precisato che il richiedente ha presentato diverse versioni delle specifiche progettuali del modello in questione e non è riuscito a dimostrare chiaramente la forma precisa del modello effettivamente esportato. Le specifiche del progetto, comunque, non erano in nessun caso molto diverse da quelle delle altre borse per documenti o borse portacarte inserite nella collezione. Inoltre, la spiegazione fornita dall'importatore conferma che il modello in questione non è una borsetta in cuoio, in quanto i modelli della nuova collezione sono stati concepiti come borse multifunzionali in grado di contenere tanto documenti quanto piccoli oggetti per venire incontro alle richieste dalla donna manager. Di conseguenza, il modello in questione non è conforme alla definizione del prodotto indicata nel regolamento definitivo.

- Il richiedente ha sostenuto inoltre che il modello in questione rientra nella definizione di borsette di cui al regolamento definitivo, perché tale definizione si riferisce a borsette «indipendentemente da forma e grandezza». La società sostiene che il regolamento (CE) n. 2380/98, che ha modificato il regolamento definitivo, ha incluso espressamente gli zaini e le borse per la spesa nel prodotto in questione.

A tal proposito, va sottolineato che il regolamento (CE) n. 2380/98 non ha incluso zaini e borse per la spesa nel prodotto in questione, ma ha soltanto chiarito la portata delle misure definitive (cfr. punto 9 di tale regolamento). Tale chiarimento serve a specificare che gli zaini e le borse per la spesa devono rientrare nella definizione di borsette (cfr. punto 4) di cui al regolamento definitivo per essere oggetto delle misure definitive. La precisazione è stata inserita per evitare elusioni attraverso dichiarazioni d'importazione sotto codici NC diversi da quelli corrispondenti alle borsette in cuoio.

- (14) Alla luce di tali risultanze, si è concluso che il richiedente non è riuscito a dimostrare di avere effettivamente esportato borsette in cuoio nella Comunità in un periodo successivo a quello dell'inchiesta iniziale.
- (15) Va notato inoltre che il richiedente ha chiesto di tener conto delle vendite ad una società tedesca effettuate successivamente al periodo dell'inchiesta in corso e all'avvio del presente riesame. Va precisato che tali informazioni sono state fornite ben oltre la scadenza fissata nel regolamento iniziale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 152/1999 e dopo che erano state effettuate le verifiche in loco, rendendo impossibile verificarne l'accuratezza come richiesto all'articolo 6, paragrafo 8 del regolamento di base. Tale elemento risulta particolarmente importante, tenuto conto del gran numero di errori materiali riscontrati nelle informazioni presentate dal richiedente.

Inoltre, va notato che per quanto riguarda l'applicazione coerente dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base le istituzioni comunitarie limitano le conclusioni al periodo dell'inchiesta salvo nei casi in cui gli effetti di nuove circostanze sono chiari, ovvi, durevoli e non passibili di manipolazioni o non sono la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate. Tali condizioni non si sono verificate nel caso in esame e le vendite in questione sono esportazioni sporadiche verso la Comunità.

- (16) Sulla base di quanto sopra, la domanda va respinta.

2. Macia Company Ltd e Yen Sheng Factory Ltd

- (17) Come già menzionato, questi due richiedenti sono società collegate e pertanto le loro domande sono state esaminate congiuntamente.

- (18) In risposta ad una lettera di richiamo, la Macia Company Ltd ha dichiarato che una delle unità di produzione attive nella Repubblica popolare cinese non aveva personalità giuridica. Tuttavia, durante la verifica in loco, è stato scoperto che tale unità era una «joint venture cooperative sino-estere» e aveva pertanto personalità giuridica separata. Quindi, sono state fornite informazioni fuorvianti sulla struttura aziendale dei richiedenti e pertanto le informazioni riguardanti tale struttura non sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza, i richiedenti non hanno potuto dimostrare di aver soddisfatto le condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base.

Anche se in un secondo tempo i richiedenti hanno risposto alla parte del questionario relativo al trattamento individuale per quanto riguarda questa società collegata, le numerose nuove informazioni sono state comunque fornite alla Commissione ben oltre la scadenza indicata nel regolamento (CE) n. 152/1999 a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di base, e ciò ha reso impossibile un'adeguata verifica.

- (19) Inoltre, anche se tali informazioni fossero state fornite entro un termine congruo, la Commissione non sarebbe stata in grado di verificare se le condizioni per ottenere lo status di «nuovo esportatore» erano soddisfatte, in quanto mancavano comunque informazioni importanti. In particolare, i richiedenti non hanno potuto dimostrare che la joint venture collegata suddetta non aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Infatti, non sono stati presentati né le necessarie scritture contabili né documenti che dimostrassero la destinazione delle vendite. A tal proposito, va notato che la compagnia collegata ha venduto il prodotto in questione a clienti stabiliti nella Repubblica popolare cinese nel 1995. Le vendite sul mercato interno della società interessata erano però soggette a restrizione. Ciò significa che una parte della produzione deve essere stata esportata nel 1995, periodo ampiamente coperto dall'inchiesta iniziale, e che la Comunità è stata fra le possibili destinazioni. Di conseguenza, la destinazione finale delle esportazioni non è nota.

- (20) Sulla base di quanto sopra, le domande devono essere respinte.

3. Panyu Simone Handbag Ltd

- (21) Il richiedente non è stato in grado di dimostrare di aver effettivamente prodotto le borsette in cuoio esportate nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in corso. Non è stato pertanto possibile stabilire se la Panyu Simone Handbag Ltd era il produttore esportatore delle merci in questione.

- (22) Inoltre, il richiedente non ha potuto dimostrare alla Commissione di non aver esportato borsette in cuoio nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta iniziale.

- (23) Infine, siccome vari prodotti sono stati classificati come «borsette in cuoio» per informazione interna, la descrizione del prodotto sulle fatture non coincideva con il prodotto venduto. La verifica dell'elenco, operazione per operazione, delle esportazioni del prodotto in questione ha rivelato che sono state incluse erroneamente anche borse in PVC e borsette per il trucco.

- (24) Di conseguenza, dato che il richiedente non ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, la domanda va respinta.

4. Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd

- (25) Tenuto conto del fatto che il richiedente ha ritirato la domanda di riesame relativa a «nuovi esportatori» nel corso dell'inchiesta ed ha poi collaborato in maniera insufficiente, la Commissione non ha potuto stabilire se la società poteva essere considerata «un nuovo esportatore».

D. MUTAMENTO NELLA STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ DI DUE PRODUTTORI ESPORTATORI CHE BENEFICIANO DI UN'ALIQUOTA DI DAZIO INDIVIDUALE FISSATA NEL REGOLAMENTO (CE) N. 1567/97 DEL CONSIGLIO

- (26) Due produttori esportatori, che beneficiano di aliquote di dazio individuali stabilite nel regolamento (CE) n. 1567/97, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 2380/97, hanno informato la Commissione di aver aperto nuove fabbriche, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, per produrre ed esportare nella Comunità il prodotto in questione. Le società hanno fornito anche le prove richieste dalla Commissione al riguardo. Dopo aver esaminato la situazione, si è giunti alla conclusione che tale sviluppo non ha determinato un mutamento significativo.

E. ESITO DELL'INCHIESTA

- (27) Dato che le domande dei cinque «nuovi esportatori» non sono state accettate, non è stato necessario stabilire i prezzi all'esportazione, il valore normale e i margini di dumping per quanto riguarda i richiedenti.

Non essendo necessario calcolare il valore normale, non è stato determinato lo status di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base per quanto riguarda i richiedenti che ne avevano fatto richiesta.

- (28) Di conseguenza, si è concluso che il dazio antidumping ad valorem per paese del 38 % istituito dal dazio definitivo deve essere applicato anche ai cinque richiedenti.
- (29) Per quanto riguarda i due produttori esportatori che hanno modificato la struttura delle loro attività, come specificato al paragrafo 28, si è giunti alla conclusione che l'aliquota di dazio antidumping individuale fissata per tali società vada applicata anche alle fabbriche recentemente aperte.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (30) Il dazio antidumping per paese del 38 % applicabile ai cinque richiedenti deve essere riscosso retroattivamente sulle importazioni che sono state soggette a registrazione.

G. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (31) I richiedenti sono stati informati degli elementi e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre nuovamente l'istituzione dell'aliquota di dazio per paese fissato nel regolamento definitivo sulle loro importazioni verso la Comunità.
- (32) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento definitivo cesserà di produrre effetti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È nuovamente introdotto il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio sulle importazioni di borsette con superficie esterna di cuoio o di

pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, del codice NC 4202 21 00 originarie della Repubblica popolare cinese prodotte da Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd (incluso il produttore collegato Dongguan Dalang Huqiu Leathers Co. Ltd), Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd e Panyu Simone Handbag Ltd.

2. Ai fini del presente regolamento, per borsette in cuoio si intendono borsette con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura, destinate principalmente a contenere piccoli oggetti quali chiavi, portamonete, occorrente per il trucco, sigarette, indipendentemente dalla loro dimensione e forma.

3. L'aliquota di dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 38 %.

4. Il dazio così istituito è riscosso sulle importazioni del prodotto in questione che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 152/1999 della Commissione.

5. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazio doganale.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1567/97 del Consiglio è modificato come segue: le parole «Lucci Creations Ltd» sono sostituite da «Lucci Creations Ltd, inclusa la società collegata Wiemer Leathersgoods Manufacturing Co. Ltd.» e le parole «Ever Trust Leather Products Shenzhen Co. Ltd.» sono sostituite da «Ever Trust Leather Products Shenzhen Co. Ltd., inclusa la società collegata Superior Leather Ltd.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

REGOLAMENTO (CE) N. 176/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (in appresso «STC») originari del Giappone.
- (2) Il Consiglio ha esplicitamente escluso dal campo d'applicazione del dazio antidumping i sistemi di camere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (in appresso «l'allegato»), ovvero sistemi di camere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerate telecamere per la diffusione.
- (3) Nell'ottobre 1995, con il regolamento (CE) n. 2474/95 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di camere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
- (4) Nell'ottobre 1997, con il regolamento (CE) n. 1952/97 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due delle società interessate, cioè per la Sony Corporation e per la Ikegami Tsushinki, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96. Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dal campo d'applicazione del dazio antidumping taluni nuovi modelli di sistemi di camere professionali, aggiungendoli all'allegato.

- (5) Nel gennaio 1999, con il regolamento (CE) n. 193/1999 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato alcune nuove versioni di modelli di sistemi di camere professionali, che sono state così escluse dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI CAMERE PROFESSIONALI

1. Procedimento

- (6) Successivamente, numerosi produttori-esportatori giapponesi hanno informato la Commissione della loro intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di camere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di camere professionali con i relativi accessori fossero aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.
- (7) La Commissione ha quindi informato l'industria comunitaria e ha avviato un'inchiesta volta unicamente a determinare se i prodotti in esame rientrassero nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se la parte operativa del regolamento (CE) n. 1015/94 dovesse essere opportunamente modificata.

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

- (8) Le domande pervenute riguardano i seguenti modellificati, forniti con le relative informazioni tecniche:
 - i) *Hitachi Denshi, Ltd.* (in appresso «Hitachi»)
 - Corpo camera V-21, presentato come nuova versione del corpo camera Z-ONE.DA e venduto senza adattatore triax
 - nuovi accessori del V-21:
 - mirino GM-9 da 1,5 pollici, presentato come mirino standard per il corpo camera modello V-21
 - adattatori CA-Z31 e CA-Z32, presentati come nuovi modelli degli adattatori CA-Z1A e CA-Z2, già inclusi nell'allegato, da collegare al corpo camera modello V-21
 - pannelli di controllo RC-Z2A e RC-Z21A, presentati come nuove versioni dei pannelli di controllo RC-Z2 e RC-Z21, già inclusi nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/1999 (GU L 22, del 29.1.1999, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.

- Corpo camera V-21 W, presentato come versione a grande schermo del corpo camera V-21
- mirino GM-51 da 5 pollici, presentato come mirino standard per il corpo camera modello V-21W

Tutti i modelli citati sono venduti senza relativo sistema triax o adattatore triax.

ii) *Olympus Winter & IBE GmbH* (in appresso «Olympus»)

- unità di controllo OTV-S6, presentato come modello utilizzato in campo medico e come nuova versione del modello OTV-S5, già inserito nell'allegato.

iii) *Matsushita*

- corpo camera AW-F575HE, presentato come nuova versione del corpo camera WV-F565HE, già incluso nell'allegato
- adattatori AW-AD500AE e AW-AD700BSE, presentati come nuove versioni degli adattatori WV-AD500E e WV-AD700ASE, già inclusi nell'allegato.

iv) *Ikegami Tsushinki Co, Ltd* (in appresso «Ikegami»)

- corpi camera HC-400 e HC-400W, presentati come nuove versioni del corpo camera HC 390, già incluso nell'allegato
- nuovi accessori per i corpi camera HC-400 e HC-400W
 - mirini VF15-46
 - pannello di controllo operativo RCU-390
 - adattatore CA-400
 - unità di controllo MA-200A

Tutti i modelli citati sono venduti senza relativo sistema triax o adattatore triax.

v) *Victor Company of Japan, Ltd* (in appresso «JVC»)

- corpo camera KY-D29WECH, presentato come versione a grande schermo del precedente modello KY-D29ECH, già incluso nell'allegato
- mirini VF-P116WE e VF-P550WE, che possono essere collegati al nuovo corpo camera KY-D29WECH di cui sopra e che sono rispettiva-

mente le nuove versioni dei modelli di mirino VF-P116 e VF-P550BE, già inclusi nell'allegato.

Tutti i modelli citati sono venduti senza relativo sistema triax o adattatore triax.

3. Risultanze

- (9) La Commissione ha effettuato un esame tecnico, comprensivo di un confronto particolareggiato tra i modelli in questione e i precedenti modelli elencati nell'allegato, dal quale è emerso che i due gruppi di modelli erano quasi del tutto identici. Le piccole differenze rilevate sono dovute allo sviluppo tecnico del settore degli STC e non incidono sulla classificazione di questi STC tra i sistemi di camere professionali. È stato pertanto concluso che tutti i modelli interessati devono essere esclusi dal campo d'azione delle misure antidumping esistenti.
- (10) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Poiché le parti interessate non hanno sollevato obiezioni nei confronti delle conclusioni della Commissione, tutti i modelli ed i relativi dispositivi elencati al punto 8 sono considerati sistemi di camere professionali. Ne consegue che questi prodotti devono essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping applicabile a taluni sistemi di telecamere originari del Giappone e che l'allegato deve essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1015/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di sistemi di camere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esenti dalle misure

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
Sony	DXC-M7PK	DXF-3000CE	CCU-M3P	RM-M7G	—	CA-325P
	DXC-M7P	DXF-325CE	CCU-M5P			CA-325AP
	DXC-M7PH	DXF-501CE	CCU-M7P			CA-325B
	DXC-M7PK/1	DXF-M3CE				CA-327P
	DXC-M7P/1	DXF-M7CE				CA-537P
	DXC-M7PH/1	DXF-40CE				CA-511
	DXC-327PK	DXF-40ACE				CA-512P
	DXC-327PL	DXF-50CE				CA-513
	DXC-327PH	DXF-601CE				VCT-U14 (!)
	DXC-327APK	DXF-40BCE				
	DXC-327APL	DXF-50BCE				
	DXC-327AH	DXF-701CE				
	DXC-537PK	DXF-WSCE (!)				
	DXC-537PL					
	DXC-537PH					
	DXC-537APK					
	DXC-537APL					
	DXC-537APH					
	EVW-537PK					
	EVW-327PK					
	DXC-637P					
	DXC-637PK					
	DXC-637PL					
	DXC-637PH					
	PVW-637PK					
	PVW-637PL					
	DXC-D30PF					
	DXC-D30PK					
	DXC-D30PL					
	DXC-D30PH					
	DSR-130PF					
	DSR-130PK					
	DSR-130PL					
	PVW-D30PF					
	PVW-D30PK					
	PVW-D30PL					
	DXC-327BPF					
	DXC-327BPK					
	DXC-327BPL					
	DXC-327BPH					
DXC-D30WSP (!)						

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
Ikegami	HC-340	VF15-21/22	MA-200/230	RCU-240	—	CA-340
	HC-300	VF-4523	MA-200A (1)	RCU-390 (1)		CA-300
	HC-230	VF15-39				CA-230
	HC-240	VF15-46 (1)				CA-390
	HC-210	VF5040 (1)				CA-400 (1)
	HC-390	VF5040W (1)				
	LK-33					
	HDL-30MA					
	HDL-37					
	HC-400 (1)					
	HC-400W (1)					
	Hitachi	SK-H5	GM-5 (A)	RU-C1 (B)	—	—
SK-H501		GM-5-R2 (A)	RU-C1 (D)			CA-Z2
DK-7700		GM-5-R2	RU-C1			CA-Z1SJ
DK-7700SX		GM-50 (1)	RU-C1-S5			CA-Z1SP
HV-C10		GM-8A (1)	RU-C10 (B)			CA-Z1M
HV-C11		GM-9 (1)	RU-C10 (C)			CA-Z1M2
HV-C10F		GM-51 (1)	RC-C1			CA-Z1HB
Z-ONE (L)			RC-C10			CA-C10
Z-ONE (H)			RU-C10			CA-C10SP
Z-ONE			RU-Z1 (B)			CA-C10SJA
Z-ONE A (L)			RU-Z1 (C)			CA-C10M
Z-ONE A (H)			RU-Z1			CA-C10B
Z-ONE A (F)			RC-C11			CA-Z1A (1)
Z-ONE A			RU-Z2			CA-Z31 (1)
Z-ONE B (L)			RC-Z1			CA-Z32 (1)
Z-ONE B (H)			RC-Z11			
Z-ONE B (F)			RC-Z2			
Z-ONE B			RC-Z21			
Z-ONE B (M)			RC-Z2A (1)			
Z-ONE B (R)			RC-Z21A (1)			
FP-C10 (B)						
FP-C10 (C)						
FP-C10 (D)						
FP-C10 (G)						
FP-C10 (L)						
FP-C10 (R)						
FP-C10 (S)						
FP-C10 (V)						
FP-C10 (F)						
FP-C10						
FP-C10 A						
FP-C10 A (A)						
FP-C10 A (B)						

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
	FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (1) V-21 (1) V-21W (1)					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F565HE AW-F575HE	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B	—	—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE

Nome della società	Corpo camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo generale (*)	Adattatori
JVC	KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KYD29WECH (†)	VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116 VF-P116WE (†) VF-P550WE (†)	RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG	—	—	KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E
Olympus	MAJ-387N MAJ-387I		OTV-SX2 OTV-S5 OTV-S6			
	Telecamera OTV-SX					

(*) Detta anche unità di "set-up" principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

(†) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non siano in vendita sul mercato CE.»

REGOLAMENTO (CE) N. 177/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	82,6
	204	63,9
	624	217,2
	999	121,2
0707 00 05	052	97,2
	999	97,2
0709 10 00	220	186,7
	999	186,7
0709 90 70	052	132,5
	204	118,8
	999	125,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	59,9
	204	42,2
	212	35,7
	220	26,1
	600	48,1
	624	57,6
	999	44,9
0805 20 10	204	59,3
	999	59,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	88,0
	204	51,9
	624	69,9
	999	69,9
0805 30 10	052	50,2
	600	61,6
	999	55,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	87,9
	400	86,6
	404	79,5
	524	108,5
	720	101,1
	728	68,8
	999	88,7
	064	64,8
0808 20 50	400	99,2
	720	105,5
	999	89,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2000 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2000

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ^(?)
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,84	0,08	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,24	0,04	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

^(?) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 179/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,483 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 180/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

- (1) considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 113/2000 della Commissione ⁽²⁾;
- (2) considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 113/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 113/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 14 del 20.1.2000, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	43,33 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	43,33 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4716
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	47,16
1701 99 10 9910	49,32
1701 99 10 9950	47,10
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4716

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 181/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 597 718 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) Il regolamento (CE) n. 1667/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2229/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 572 550 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese, che la Svezia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 25 168 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 597 718 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese;
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che

occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1667/98;

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1667/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 597 718 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 597 718 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 29.7.1998, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 271 del 21.10.1999, pag. 18.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Ättersta	7 584
Boarp	2 480
Brännarp	2 624
Broddbo 1	5 997
Broddbo 2	6 076
Djurön	112 474
Ervalla	934
Falun	878
Fammarp	19 046
Funbo-Lövsta	6 579
Gamleby	2 835
Gårdsjö	2 565
Gävle	10 847
Gimo	23 901
Gistad	3 761
Gullspång	2 391
Halmstad (Engströms)	4 659
Hästholmen	5 089
Helsingborg	37 526
Hova	12 981
Kalmar	15 738
Karlshamn	87 536
Katrineholm	2 068
Köping	27 051
Laholm	2 737
Mariestad	1 956
Mjölby	1 804
Moraby	1 637
Motala	2 807
Norrtälje	10 014
Ormesta	17 988
Österbybruk	10 878
Otterbäcken	4 075
Rimforsa	21 449
Rök	4 994
Signestorp	4 517
Simonstorp	5 022
Skivarp	17 301
Söråker	13 053
Stallarholmen	2 062
Stavreviken	1 479
Stockholm (Kvarnholmen)	29 957
Tjustorp	19 849
Värnamo	5 742
Velanda	10 780
Vimmerby	3 997»

**REGOLAMENTO (CE) N. 182/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 3 800 007 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) il regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2078/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 300 006 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 500 001 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; è opportuno portare a 3 800 007 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;
- (3) tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2198/98;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 800 007 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 800 007 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 277 del 14.10.1998, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 37.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	1 139 925
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	294 816
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	1 165 851
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	1 199 415»

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1067/1999 e che porta a 422 709 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) il regolamento (CE) n. 1067/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2050/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese; la Danimarca ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 222 709 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; è opportuno portare a 422 709 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento danese;
- (3) tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1067/1999;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1067/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 422 709 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 422 709 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 130 del 26.5.1999, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Jylland	237 684
Sjælland	168 000
Fyn	17 025»

REGOLAMENTO (CE) N. 184/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2000
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
- (2) il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
- (3) un'applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
- (4) è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo ⁽⁴⁾;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio che si presenta sotto forma di computer portatile alloggiato in un contenitore di materia plastica stampata</p> <p>L'apparecchio è composto dagli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'unità di trattamento elettronico — uno schermo a cristalli liquidi (LCD), — una tastiera, — un altoparlante, — dispositivi che permettono di selezionare le attività, di regolare il volume dell'altoparlante ed il contrasto dello schermo, — un allacciamento per il mouse e per la stampante <p>L'apparecchio è presentato con un mouse</p> <p>L'apparecchio non possiede un proprio sistema operativo</p> <p>L'apparecchio comprende i seguenti programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — più di 40 programmi predefiniti relativi all'apprendimento delle lingue, della scrittura, della lettura, del calcolo o alla soluzione di esercizi di logica, — dei programmi di gestione ufficio quali trattamento di testo e calendario, — la creazione ed esecuzione di programmi scritti in linguaggio BASIC <p>Le sue funzioni possono essere estese per mezzo di cartucce aggiuntive</p> <p>L'apparecchio è destinato a ragazzi di età non inferiore a nove anni</p>	<p>9503 90 32</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la nota 1p) della sezione XVI e del testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 32</p> <p>Anche se la maggior parte dei programmi possono servire a giochi a due giocatori e anche se le risposte esatte sono contabilizzate, il prodotto non può essere assimilato ad un gioco di società ma ad un gioco educativo in considerazione dei numerosi programmi incorporati</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 185/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2000****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 ⁽³⁾ e modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999, e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 19 gennaio 1995 ⁽⁴⁾ sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999 ⁽⁵⁾, prevedono la possibilità di concordare trasferimenti tra esercizi contingentali;
- (2) la Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta il 10 dicembre 1999;
- (3) i trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul

commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese siglato il 19 gennaio 1995 sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF e indicati nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93;

- (4) è opportuno accogliere la richiesta;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica all'esercizio contingentale 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Approvato con decisione 88/656/CEE (GU L 380 del 31.12.1988, pag. 1).

⁽⁴⁾ Approvato con decisione 1999/876/CEE (GU L 345 del 31.12.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ Approvato con decisione 95/155/CE (GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1).

ALLEGATO

- Categoria 20/39: riporto di 274 020 kg dai limiti quantitativi dell'anno 2000
 - Categoria 156: riporto di 118 800 kg dai limiti quantitativi dell'anno 2000
 - Categoria 157: riporto di 282 850 kg dai limiti quantitativi dell'anno 2000
-

REGOLAMENTO (CE) N. 186/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2000****relativo al rilascio, il 30 gennaio 2000, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 344/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1439/95 ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il primo trimestre 2000;
- (2) se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quan-

tativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), di questo stesso regolamento;

- (3) se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte;
- (4) sono state presentate domande in Germania per prodotti originari della Namibia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Germania rilascia, il 30 gennaio 2000, i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2000. Per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 43 del 17.2.1999, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 187/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) i dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 118/2000 della Commissione ⁽⁵⁾;

(2) l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 118/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 118/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 20.1.2000, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	181,20	59,08	86,26		135,90
1006 20 13	181,20	59,08	86,26		135,90
1006 20 15	181,20	59,08	86,26		135,90
1006 20 17	207,87	68,41	99,59	0,00	155,90
1006 20 92	181,20	59,08	86,26		135,90
1006 20 94	181,20	59,08	86,26		135,90
1006 20 96	181,20	59,08	86,26		135,90
1006 20 98	207,87	68,41	99,59	0,00	155,90
1006 30 21	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(7)	45,38	(7)		105,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	207,87	455,00	181,20	455,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	330,46	289,43	379,70	305,34	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	349,72	275,36	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	29,98	29,98	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 188/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2000****recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2767/1999 che istituisce un regime di titoli d'importazione per i pomodori importati dal Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/35/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco in merito al regime d'importazione nella Comunità di pomodori e zucchine originari e in provenienza dal Marocco ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2767/1999 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un regime di titoli d'importazione per i pomodori freschi del codice NC 0702 00 00 originari e in provenienza dal Marocco;
- (2) in seguito alle consultazioni avute tra il Marocco e la Comunità europea in conformità del punto 4, ultimo comma, del suddetto accordo in forma di scambio di lettere e tenuto conto in particolare del meccanismo che garantisce che le esportazioni totali di pomodori del Marocco verso la Comunità non supereranno 145 676 tonnellate nel periodo dal 1° novembre 1999 al 31 marzo 2000, la Commissione è in grado di abrogare il regime di titoli all'importazione sopra citato;

- (3) è opportuno rendere applicabile il presente regolamento dal giorno della sua pubblicazione per agevolare gli scambi in corso e prevedere disposizioni che consentano lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2767/1999 per i quantitativi non imputati sui titoli prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- (4) il comitato di gestione per gli ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 2767/1999 è abrogato.
2. Su richiesta dell'interessato, i titoli d'importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2767/1999 sono annullati per i quantitativi non imputati alla data d'entrata in vigore del presente regolamento. La cauzione è svincolata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 48 del 3.3.1995, pag. 21.⁽²⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 189/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2000
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 31/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/2000 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 4 del 7.1.2000, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 14 del 20.1.2000, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	0	0	0	0	0	0
	02	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolosa dei suini in Italia nel 1999

[notificata con il numero C(1999) 4244]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2000/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

- (1) considerando che nel 1999 in Italia sono stati denunciati focolai di malattia vescicolosa dei suini; che la comparsa di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino comunitario e che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite;
- (2) considerando che, non appena la malattia vescicolosa dei suini è stata ufficialmente confermata, le autorità italiane hanno notificato di aver adottato i provvedimenti opportuni, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE;
- (3) considerando che il contributo finanziario della Comunità sarà versato previa constatazione che le misure sono state poste in atto e che le autorità hanno fornito tutte le informazioni richieste entro i termini previsti;
- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

L'Italia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai di malattia vescicolosa dei suini insorti nel 1999.

Fatti salvi i risultati dei controlli, la partecipazione finanziaria della Comunità è fissata:

- al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per indennizzare i proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché per la distruzione dei prodotti da essi ottenuti;
- al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;
- al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per compensare i proprietari per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Fatti salvi i controlli effettuati, il contributo finanziario della Comunità viene versato previa presentazione dei relativi documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui sono stati abbattuti animali. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

i) per le aziende infette:

- ubicazione e indirizzo,
- data in cui è insorto il sospetto della malattia e data della conferma,
- numero di suini abbattuti e distrutti nonché data dell'abbattimento e della distruzione,
- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,
- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,
- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario delle aziende infette; risultati degli esami eseguiti,
- presunta origine dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

- i dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,
- azienda infetta (focolaio) con la quale si sospetta vi siano stati contatti presunti o confermati; tipo di contatto;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero di animali abbattuti, la data dell'abbattimento, l'importo corrisposto, IVA e imposta esclusa.

Articolo 3

La domanda di pagamento, accompagnata dai documenti giustificativi di cui all'articolo 2, è presentata alla Commissione anteriormente al 1° maggio 2000.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e per verificare le spese sostenute.

La Commissione comunica agli Stati membri il risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1287/95 ⁽²⁾, si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1999
che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dall'Austria

[notificata con il numero C(1999) 4691]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2000/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/72/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

- (1) considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/117/CEE, l'Austria ha trasmesso, con lettere del 17 maggio e del 29 ottobre 1999, un piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame nel proprio territorio;
- (2) considerando che il piano suddetto è conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare a quelle stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/117/CEE, e che può essere quindi approvato;
- (3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dall'Austria.

Articolo 2

L'Austria mette in vigore entro il 31 marzo 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1999****che modifica la decisione 93/436/CEE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile***[notificata con il numero C(1999) 4749]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/61/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

- (1) considerando che il certificato sanitario per i prodotti della pesca originari del Cile destinati ad essere esportati nella Comunità europea è stato istituito con la decisione 93/436/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Cile ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/674/CE ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che le condizioni per l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile sono fissate dalla decisione 96/675/CE della Commissione ⁽⁵⁾;
- (3) considerando che i riferimenti legislativi citati nel modello di certificato sanitario inclusi nell'allegato A della decisione 93/436/CEE contengono taluni errori e che è pertanto necessario modificare tale allegato;

- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato A della decisione 93/436/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 202 del 12.8.1993, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 313 del 3.12.1996, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 313 del 3.12.1996, pag. 38.

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Cile e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:.....

Paese speditore: CILE

Autorità competente: "Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)"

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca o dell'acquacoltura (1):
- specie (nome scientifico):.....
- stato e tipo di trattamento (2):
- Numero di codice (eventuale):.....
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:.....
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento/registrazione ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) da Sernapesca per l'esportazione verso la Comunità europea:.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:.....

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

IV. Attestato di sanità

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sopra designati:


- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

- 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
 - 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione riconosciute ai sensi dell'allegato alla decisione 96/675/CE della Commissione, del 25 novembre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE, dalla decisione 93/436/CE e dalla decisione 96/675/CE.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (?)

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)»

(?) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 1999****che approva il piano presentato dal Portogallo per la sorveglianza della peste suina africana***[notificata con il numero C(1999) 4783]***(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) la Commissione aveva chiesto al Portogallo, con la decisione 1999/789/CE⁽³⁾, di presentarle un piano per la sorveglianza della peste suina africana nelle regioni dell'Alentejo e dell'Algarve;
- (2) il piano presentato dal Portogallo contiene idonee misure complementari atte a prevenire la propagazione della peste suina africana;
- (3) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano presentato dal Portogallo per la sorveglianza della peste suina africana.

Articolo 2

Il Portogallo mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'applicazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 71.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2000****che modifica la decisione 96/627/CE recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli e forestali a ruote**

[notificata con il numero C(1999) 3546]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/311/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) per la quasi totalità dei trattori senza cabina risulta impossibile, per motivi tecnologici, rispettare la data di scadenza del periodo transitorio fissato dalla decisione 96/627/CE della Commissione ⁽³⁾. In tale situazione è dunque necessario rinviare, per questi tipi di veicoli, la fine del periodo transitorio previsto dalla decisione 96/627/CE;
- (2) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 96/627/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Il periodo transitorio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/311/CEE scade:

- il 1° ottobre 2001, per tutti i nuovi tipi di trattori,
- il 1° ottobre 2003, per tutti i trattori nuovi.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 30 settembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 105 del 28.4.1977, pag. 1.⁽²⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 72.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2000
che modifica la decisione 1999/789/CE recante talune misure protettive contro la peste suina
africana in Portogallo

[notificata con il numero C(2000) 189]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) il 15 novembre 1999 si è dichiarato un focolaio di peste suina africana in Portogallo, nella regione dell'Alentejo, comune di Almodovar;
- (2) con la decisione 1999/789/CE ⁽⁶⁾ la Commissione ha adottato talune misure di controllo intese a prevenire la diffusione della malattia;
- (3) con la decisione 2000/62/CE ⁽⁷⁾ la Commissione ha approvato il piano presentato dal Portogallo per la sorveglianza della peste suina africana, comprendente ulteriori misure di controllo della malattia;
- (4) visto l'evolversi della situazione, occorre modificare la decisione 1999/789/CE della Commissione;
- (5) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

Articolo 1

L'allegato della decisione 1999/789/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 1999/789/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I suini vivi provenienti da allevamenti situati nelle zone di cui all'allegato non possono essere spediti in altre regioni del Portogallo, a meno che gli animali:

- provengano da un'azienda nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni precedenti la spedizione dei suini in questione,
- siano stati sottoposti ad un programma di prove sierologiche premovimento nei 10 giorni precedenti il trasporto, in esito al quale siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana. Il programma di prove premovimento per la spedizione considerata dev'essere tale da garantire un livello di affidabilità del 95 % circa per l'individuazione di animali sieropositivi ad un livello di diffusione del 5 %,
- siano stati sottoposti ad esame clinico nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda d'origine debbono essere stati esaminati e i relativi locali ispezionati. Gli animali debbono essere stati contrassegnati con il marchio auricolare nell'azienda di origine, affinché sia possibile risalire a quest'ultima,
- siano trasportati direttamente dall'azienda d'origine all'azienda o al macello di destinazione. Per il trasporto di suini da macello, le autorità competenti devono designare i macelli di destinazione, che devono essere situati nelle regioni dell'Alentejo e dell'Algarve o nei comuni di Mafra, Loures, Sintra e Montijo. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato prima del carico e immediatamente dopo lo scarico, ed essere poi ufficialmente sigillati. I suini da macello devono essere tenuti separati da qualsiasi altra spedizione di suini durante le operazioni di macellazione.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 161.

⁽⁶⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 71.

⁽⁷⁾ Cfr. pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

All'articolo 2 della decisione 1999/789/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. In deroga al paragrafo 2, secondo trattino, le autorità veterinarie competenti possono decidere che per i suini da macello le prove sierologiche siano eseguite su campioni prelevati nel macello, conformemente al piano di sorveglianza approvato con la decisione 2000/62/CE, qualora precedenti controlli sierologici svolti nell'azienda di origine in merito all'applicazione della presente decisione abbiano avuto esito negativo.»

Articolo 4

All'articolo 6 della decisione 1999/789/CE, la data del «31 gennaio 2000» è sostituita da «31 marzo 2000».

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Comuni dell'Alentejo**

Mértola

Almodôvar

Castro Verde

Ourique

Comuni dell'Algarve

Loulé

Alcoutim

Silves
